

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

158° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

1° - Affari costituzionali	Pag.	6
2° - Giustizia	»	20
3° - Affari esteri	»	26
6° - Finanze e tesoro	»	34
7° - Istruzione	»	39
8° - Lavori pubblici, comunicazioni	»	45
9° - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	53
10° - Industria	»	56
11° - Lavoro	»	57
12° - Igiene e sanità	»	62
13° - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	76

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	78
Caporalato	»	80

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	Pag.	81
---------------------------------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

6° - Finanze e tesoro - Pareri	Pag.	83
7° - Istruzione - Pareri	»	84
10° - Industria - Pareri	»	85

CONVOCAZIONI	Pag.	86
--------------------	------	----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,40.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21ª, 0014ª)

Il PRESIDENTE espone alcune questioni relative all'interpretazione del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione», richiamandosi peraltro alla documentazione da lui trasmessa in proposito a tutti i componenti della Giunta.

Le questioni attengono in particolare all'innovazione introdotta da tale decreto-legge che, recependo integralmente il testo del precedente decreto-legge n. 69 del 1995, non convertito in legge nei termini costituzionali, ha stabilito espressamente che la Camera competente, a seguito della comunicazione da parte del giudice dell'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata sull'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, può richiedere copia degli atti del procedimento e il giudice può disporre la sospensione del procedimento stesso.

Il PRESIDENTE ricorda che su tali questioni si è già espresso il Presidente della Camera dei deputati con lettera indirizzata al Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio, Emanuele Basile, lettera pubblicata sul Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 27 aprile 1995.

Propone quindi alla Giunta di sottoporre sollecitamente le questioni illustrate al Presidente del Senato per ricevere direttive in ordine alle procedure applicabili in materia.

La Giunta unanime conviene ed incarica il Presidente di redigere la lettera contenente i quesiti in questione.

Il senatore PELLEGRINO esprime alcune perplessità sull'innovazione introdotta dagli ultimi due decreti-legge in materia di immunità parlamentari. Le perplessità derivano dalla possibilità che si suscitino nuovi conflitti con l'autorità giudiziaria. Ritiene pertanto auspicabile che, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 165 del 1995, siano introdotte modifiche idonee ad attenuare l'insorgenza di possibili conflitti con la Magistratura; ad esempio, introducendo meccanismi che consentano al giudice di non sospendere il procedimento anche nelle more dell'assunzione da parte delle Assemblee parlamentari delle decisioni di competenza.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

(R135 000, C21*, 0019*)

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

- *Doc. IV-bis*, n. 17, nei confronti dei signori Pierr Di Maria e Duilio Poggiolini, ciascuno, in parte qua, indagato per i reati di cui agli articoli: 1) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 2) 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 3) 110, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 4) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 5) 110 del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 6) 110, 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 7) 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici); 8) 110, 81, capoverso, del codice penale, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

Il PRESIDENTE riassume i fatti all'origine della richiesta dell'autorizzazione a procedere.

Propone quindi che, in conformità con i precedenti, non essendosi - con la deliberazione del Senato del 24 gennaio 1995 - ravvisato nei confronti dell'ex Ministro De Lorenzo alcuno dei presupposti previsti dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, l'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Pierr Di Maria e Duilio Poggiolini, coindagati laici a titolo di concorso con l'ex Ministro, sia considerata atto dovuto.

La Giunta unanime conviene ed incarica il Presidente di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente
(A008 000, C21*, 0015*)

Il Presidente PREIONI informa che il senatore Luigi Ramponi ha comunicato con lettera del 23 maggio scorso, di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Commissario governativo del Jockey Club Italiano, avendo ricevuto dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari l'invito ad optare tra la predetta carica, ritenuta incompatibile, ed il mandato parlamentare.

Il PRESIDENTE rinvia quindi l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

128ª Seduta*Presidenza del Presidente*

CORASANITI

indi del Vice Presidente

PERLINGERI

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Frattini nonché i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1755) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1995, n. 188, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Parere alla 8ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore DE MARTINO Guido illustra il contenuto del decreto-legge, soffermandosi in particolare sull'articolo 10, del quale pone in dubbio la necessità e l'urgenza, chiedendo chiarimenti in proposito al rappresentante del Governo; quanto all'articolo 11, sollecita parimenti una specifica motivazione da parte del Governo. Propone, tuttavia, di riconoscere i presupposti costituzionali.

Il senatore CASADEI MONTI osserva che l'articolo 10, nella sua formulazione normativa, non può configurarsi come una vera e propria interpretazione autentica.

A tale riguardo il sottosegretario STELLA RICHTER osserva che le norme di interpretazione autentica possono essere formulate in modi diversi, motivando specificamente la disposizione di cui si tratta. Quanto all'articolo 11, si tratta di conferire tempestività alle misure in questione.

Il senatore VILLONE annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, riservandosi obiezioni di merito.

La senatrice SALVATO non reputa soddisfacente la risposta fornita dal rappresentante del Governo ai quesiti del relatore. Il decreto, infatti, introduce una nuova disciplina normativa, anche su questioni di notevole rilievo sociale, riservando poteri impropri a organismi tecnici. Annuncia, pertanto, l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore MARINELLI preannuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, riservandosi rilievi di merito.

La proposta di parere favorevole avanzata dal relatore viene quindi accolta dalla Commissione.

(1771) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 193, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario sull'articolo 9; favorevole sulla rimanente parte del decreto-legge)

Il relatore FONTANINI illustra il decreto-legge, reiterato con modificazioni, che non tengono conto integralmente del precedente esame parlamentare. Propone, comunque, di esprimere un parere favorevole.

Il senatore PIERONI conferma la radicale opposizione della sua parte politica al provvedimento in esame, che assume peraltro un contenuto eterogeneo, con particolare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 6 e 9, sui quali propone specificamente un parere contrario.

Il senatore FISICHELLA chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla disposizione contenuta nel comma 5 dell'articolo 7.

Il sottosegretario STELLA RICHTER osserva che l'introduzione di nuove disposizioni in sede di reiterazione, ancorché conformi all'esito del precedente esame parlamentare, comporta talvolta notevoli inconvenienti normativi. Quanto alle misure concernenti l'ANAS, esse corrispondono ad esigenze funzionali e operative di particolare urgenza.

La senatrice SALVATO si pronuncia positivamente sulle proposte di parere contrario formulate dal senatore PIERONI in ordine agli articoli 6 e 9, dicendosi contraria a riconoscere i presupposti costituzionali del decreto-legge nel suo complesso.

Il senatore VILLONE non concorda sulla proposta di parere contrario concernente l'articolo 6, le cui disposizioni determinano situazioni meritevoli di tutela. Quanto all'articolo 9, condivide viceversa la proposta di parere contrario.

La proposta di parere contrario sull'articolo 6, posta in votazione, non risulta accolta.

È viceversa approvata la proposta di parere contrario sull'articolo 9.

La Commissione, infine, accoglie la proposta di parere favorevole sulle rimanenti parti del provvedimento.

(1770) Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1995, n. 192, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. e disciplina transitoria della sua attività

(Parere alla 9ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: contrario)

Il relatore MARINELLI espone il contenuto del decreto-legge, ridotto a effetti normativi minimi rispetto ai precedenti, tanto da rendere dubbia la stessa utilità del provvedimento.

Il senatore VILLONE ricorda che il precedente decreto-legge è stato discusso dall'Assemblea del Senato, che ha introdotto significative modifiche. Il nuovo decreto non tiene conto dell'indirizzo parlamentare, e assume forme radicalmente diverse e persino antitetichhe ad esso, riservandosi le disposizioni più importanti a un disegno di legge presentato alla Camera dei deputati. In tal modo si vanifica il lavoro parlamentare già svolto, venendo meno per ciò stesso la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore MANCINO è parimenti contrario a riconoscere i presupposti costituzionali, rilevando l'insensibilità dimostrata dal Governo verso l'indirizzo parlamentare formatosi nell'esame del precedente decreto. Il provvedimento, inoltre, è difforme dai principi generali dell'ordinamento giuridico, giacché l'istituzione di un nuovo ente non può prescindere dalla contestuale definizione dei suoi elementi fondamentali, strutturali e funzionali.

Il senatore FIEROTTI considera il provvedimento quale nuovo decreto e non già come una reiterazione del precedente: esso, peraltro, si giustifica in ragione della salvaguardia degli atti compiuti in esecuzione dei precedenti decreti-legge, mentre il mancato accoglimento degli emendamenti parlamentari potrebbe essere motivato dall'esigenza di prevenire la moltiplicazione di fatti compiuti normativi, che determinano a loro volta l'esigenza di reiterare i decreti non convertiti in legge. D'altra parte, il dubbio di legittimità comunitaria sollevato dal Governo, in riferimento alle disposizioni contenute nell'iniziativa legislativa ordinaria, può indurre a riconoscere i presupposti costituzionali del decreto in esame, salva una accurata valutazione di merito.

Il senatore ROBUSTI considera inutile il provvedimento in esame, che rinvia alla legislazione vigente, per il funzionamento dell'E.I.M.A.. In ogni caso, la clausola di salvaguardia degli effetti prodotti dai precedenti decreti-legge dovrebbe essere adottata con legge ordinaria in conformità alla Costituzione. Ricorda, quindi, che il testo approvato dal Senato in occasione del precedente decreto risolveva in modo equilibrato alcune questioni controverse. Circa la compatibilità di una parte di esso con l'ordinamento comunitario, il regime transitorio avrebbe risolto ogni problema. Il decreto in esame, comunque, è in aperto contrasto con la volontà del Parlamento.

La senatrice SALVATO rileva l'inutilità del decreto e trova non completamente trasparente l'intera vicenda dell'E.I.M.A.. È contraria, pertanto, a riconoscere i presupposti costituzionali, nemmeno allo scopo di salvaguardare gli effetti prodotti, poiché a tale fine sarebbe più pertinente una apposita disposizione legislativa ordinaria.

Il senatore GUERZONI ritiene opportuno risolvere in via preliminare la questione della condotta del Governo nella circostanza, sostanzialmente difforme dalla volontà del Parlamento e dalla tacita convenzione determinatasi in sede di reiterazione dei decreti-legge non convertiti, che postula in linea tendenziale l'accoglimento delle modifiche già approvate dal Parlamento. La rottura di tale prassi è assai grave e risulta necessario un chiarimento immediato innanzi alla Commissione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per i rapporti con il Parlamento. A tal fine, propone di rinviare la formulazione del parere.

Il senatore BRIGANDÌ condivide le valutazioni dei senatori Villone e Mancino e considera irragionevole la condotta del Governo, tale da rendere insussistenti i presupposti costituzionali del decreto-legge. Ritiene opportuno, peraltro, esprimere immediatamente un parere contrario, inducendo il Governo a motivare il proprio indirizzo dinanzi all'Assemblea del Senato.

Il senatore PIERONI osserva che la vicenda di cui si tratta conferma l'urgenza di riformare l'articolo 77 della Costituzione. Quanto al decreto in esame, la risposta più immediata e corretta è esprimere un parere contrario sui presupposti costituzionali. Il decreto, infatti, è paradossale nella sua stessa motivazione, fondata sulla esplicita elusione dell'indirizzo maturato in proposito in uno dei rami del Parlamento.

Il senatore FIEROTTI condivide la proposta del senatore Guerzoni, ineccepibile sotto il profilo costituzionale e politico: va rilevata, infatti, un sconfitta parlamentare del Governo, che ha reagito con una impropria reiterazione. Occorre, pertanto, un chiarimento specifico a tale riguardo.

Il senatore VILLONE ritiene preferibile negare la sussistenza dei presupposti costituzionali, acquisendo le motivazioni del Governo direttamente in Assemblea.

Si associa la senatrice SALVATO.

Il sottosegretario BIANCO prende atto dell'orientamento della Commissione e conferma che il Governo ha seguito il duplice intendimento di assicurare la compatibilità del provvedimento con l'ordinamento comunitario e il sostanziale rispetto dell'indirizzo parlamentare, manifestato attraverso un apposita iniziativa legislativa.

Il relatore MARINELLI, in sede di replica, considera opportuno un intervento del Ministro per le risorse agricole, rimettendosi comunque alla Commissione circa un eventuale rinvio. Quanto all'esito della di-

scussione, ritiene prevalenti le ragioni negative circa la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore GUERZONI precisa che la sua proposta di chiarimento preliminare con il Governo postula l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, e non già del Ministro competente per materia, poiché si tratta di acquisire le motivazioni politiche che hanno condotto al mutamento di indirizzo in tema di reiterazione dei decreti non convertiti.

Il senatore MANCINO osserva che il parere contrario sui presupposti costituzionali impone comunque al Governo un chiarimento del proprio indirizzo dinanzi all'Assemblea del Senato. Annuncia, quindi, il suo voto contrario al riconoscimento dei presupposti costituzionali, pur non contestando la facoltà del Governo di non accogliere le modifiche parlamentari in sede di reiterazione, ma fornendo adeguata motivazione per le disposizioni escluse.

Con l'astensione del senatore FIEROTTI, la Commissione si pronuncia quindi in senso contrario circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1646) Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

La Commissione passa all'esame dell'emendamento 2.0.2, riguardo al quale il senatore VILLONE segnala l'attualità dell'argomento, sul quale sono intervenute negli ultimi giorni delle deformazioni giornalistiche. La sua proposta, oltre al termine quinquennale per l'inizio dell'azione di responsabilità, prevede un termine finale di dieci anni per il giudizio della Corte. Si tratta di termini ampi, ma certi, a tutela dell'Erario e della serenità degli amministratori.

Il presidente CORASANITI ricorda che una soggezione all'azione di responsabilità, temporalmente indefinita, è stata giudicata incostituzionale da parte della Corte costituzionale in relazione alla materia disciplinare. Richiama poi l'attenzione sulle iniziative in corso di svolgimento presso l'altro ramo del Parlamento, aventi ad oggetto l'imminente prescrizione di termini concernenti gli illeciti di «Tangentopoli».

Il senatore MANCINO ricorda che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di responsabilità, previsto dalla legge n. 142 del 1990, ha innovato il regime precedente, che non prevedeva termine alcuno. Precisa poi i rapporti tra l'azione di responsabilità contabile e l'eventuale azione penale, sostenendo che la materia in discussione non svolge alcuna influenza nei processi di Tangentopoli. Segnala inoltre qualche perplessità in merito al termine decennale del giudizio di responsabilità contabile nonché riguardo alla norma transitoria inserita al comma 2 dell'emendamento 2.0.2.

Il senatore FONTANINI lamenta che l'articolo 5 del decreto-legge preveda una proroga dei termini relativi alle gestioni fuori bilancio e ciò giustifica un certo allarme, alimentato anche dal Procuratore generale della Corte dei conti. Illustra quindi il proprio emendamento 4.0.1, giudicato più coerente al fine prescelto.

Il senatore VILLONE chiarisce che un primo termine di prescrizione, di durata quinquennale, si riferisce alla contestazione degli addebiti; il termine decennale si applica invece alla durata del giudizio, il quale attualmente può protrarsi in maniera indefinita. Ritiene poi che il proprio emendamento 2.0.2 non sia incompatibile con gli altri 4.0.1 e 7.0.4, se non per quanto attiene alla disciplina transitoria.

Il senatore CASADEI MONTI e il presidente CORASANITI osservano che la nuova normativa avvicina il processo contabile a quello penale.

Il senatore SCALONE fa presente che il giudizio contabile solitamente si svolge su basi documentarie, per cui appare sufficiente il termine quinquennale per la conclusione del giudizio.

Il senatore LUBRANO DI RICCO sottolinea come il proprio emendamento 7.0.4 chiarisca in modo preciso il termine di decorrenza della prescrizione.

Il senatore VILLONE avanza tuttavia qualche perplessità, dovendosi evitare di favorire l'inerzia del giudice contabile. Sostiene a questo proposito che la legge n. 20 del 1994, all'articolo 1, stabilisce una disposizione più corretta.

Il senatore CASADEI MONTI, illustrando il proprio subemendamento 7.0.4/1, richiama una giurisprudenza della stessa Corte che fa decorrere il termine di prescrizione dal verificarsi del danno anziché del fatto causativo. È quindi necessario fissare in modo inequivocabile il *dies a quo*. Si sofferma quindi sulle ragioni generali che portano a preferire la decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza soggettiva del fatto.

Il ministro FRATTINI si esprime in senso favorevole all'emendamento 2.0.2, contrario agli altri emendamenti presentati sulla questione (4.0.1, 4.0.2, 7.0.4/1 e 7.0.4).

Il senatore MANCINO suggerisce di espungere la parola «sempre» al comma 1 dell'emendamento 2.0.2 e le parole: «di prescrizione», al comma 2 del medesimo emendamento.

Il senatore VILLONE accoglie tale indicazione e riformula di conseguenza il proprio emendamento (2.0.2 nuovo testo). Sconsiglia poi di abbreviare il termine decennale per la durata del giudizio e propone di votare separatamente il comma 2 dell'emendamento 2.0.2 nuovo testo.

Posti ai voti, i commi 1, 3, 4 e 5 dell'emendamento 2.0.2 nuovo testo sono accolti dalla Commissione.

Riguardo alla disciplina transitoria, ancora il senatore VILLONE rivela che per effetto delle corrispondenti norme, contenute negli emendamenti 4.0.1 e 7.0.4, potrebbe determinarsi un prolungamento di termini ormai prossimi alla scadenza. A suo avviso il legislatore non dovrebbe invece innovare sotto questo profilo alla disciplina prevista dalla legge n.20 del 1994.

Il ministro FRATTINI sostiene che il comma 1 dell'emendamento 2.0.2 nuovo testo si applica indubbiamente ai fatti nuovi, dovendosi escludere la sua applicazione ai fatti precedenti.

Il senatore CASADEI MONTI, condividendo il dubbio interpretativo, sollecita invece una previsione specifica.

Il presidente CORASANITI suggerisce allora di prendere in considerazione l'ultima parte dell'emendamento 4.0.1.

Su richiesta del senatore VILLONE, il senatore FONTANINI riformula pertanto il proprio emendamento (4.0.1 nuovo testo).

Posto ai voti, l'emendamento 4.0.1 nuovo testo è accolto dalla Commissione e si conviene che la disposizione costituisca il comma 2 dell'emendamento 2.0.2 nuovo testo.

Il senatore VILLONE ravvisa poi l'opportunità di introdurre una norma transitoria anche per quanto riguarda la prescrizione dei giudizi in corso, onde evitare ogni incertezza applicativa. Presenta pertanto l'emendamento 2.0.3.

Dopo una breve discussione, in cui intervengono i senatori CASADEI MONTI e PERLINGIERI, il relatore MARINELLI e il presidente CORASANITI, posto ai voti, l'emendamento 2.0.3 è accolto e si conviene che la disposizione costituisca il comma 5 dell'emendamento 2.0.2 nuovo testo. Restano pertanto assorbiti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2, 7.0.4/1 e 7.0.4.

L'emendamento 4.1 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

L'emendamento 4.2 è illustrato dal senatore CASADEI MONTI, che successivamente lo ritira su invito del RELATORE, riservandosi di riproporlo in altra sede.

Quanto all'articolo 5, è accolta la proposta di soppressione (emendamenti 5.1 e 5.2).

È quindi accolto l'emendamento 6.0.6.

Si passa all'articolo 7, del quale il RELATORE propone la soppressione, in conformità al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio (emendamento 7.6). L'emendamento soppressivo viene accolto.

Gli altri emendamenti all'articolo 7 sono di conseguenza dichiarati preclusi.

Il senatore LUBRANO DI RICCO, quindi, illustra l'emendamento 7.0.3, con il quale si propone l'azione revocatoria anche per il giudizio di responsabilità contabile, al fine di assicurarne l'efficacia. Un'ulteriore disposizione riguarda l'interruzione della prescrizione in caso di concorso di azioni colpose, con effetto estensivo per i corresponsabili, in analogia con il principio di responsabilità solidale proprio del diritto privato.

Il presidente CORASANITI considera problematico il rinvio all'articolo 1415 del codice civile, contenuto nell'emendamento.

Il senatore VILLONE si dichiara perplesso sull'insieme della proposta, che considera irragionevole ed eccessiva rispetto all'apprezzabile scopo di tutela dell'interesse pubblico.

Il senatore CASADEI MONTI esprime perplessità sulla formulazione dell'emendamento.

Il relatore MARINELLI invita il proponente a ritirare l'emendamento, riferendolo al disegno di legge ordinario assegnato alla Commissione, riguardante materie analoghe.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento al fine di migliorarne la formulazione, manifestando il proposito di riproporlo per la discussione in Assemblea.

Gli altri emendamenti presentati sono infine ritirati dai proponenti, in quanto ritenuti non conferenti al testo del decreto-legge.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di riferire in Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, richiedendo l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

(374) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - GARATTI ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(452) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - PORCARI - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(629) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - CONSIGLIO REGIONALE VENETO - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione

(801) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - TABLADINI e BRICCARELLO - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione

(1375) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - DIANA ed altri - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria della Costituzione

(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente CORASANITI comunica che il Presidente dell'omologa Commissione della Camera dei deputati gli ha rappresentato, per le vie

brevi, la richiesta di soprassedere momentaneamente all'esame dei disegni di legge in titolo, manifestando l'intendimento della Commissione da questi presieduta di procedere sollecitamente all'esame di corrispondenti proposte.

Il senatore SCALONE, relatore sui disegni di legge in titolo, ricorda che questi sono inseriti nell'ordine del giorno della Commissione già da molto tempo e considera inopportuna una rinuncia ad avviarne l'esame, che potrebbe essere interpretata come una impropria subordinazione all'altro ramo del Parlamento.

La senatrice BRICCARELLO insiste affinché la Commissione avvii immediatamente l'esame dei disegni di legge.

Conviene il senatore PERLINGIERI.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle opinioni testè manifestate, prospetta l'opportunità di sospendere ogni determinazione al riguardo, fino alla seduta di domani.

Conviene la Commissione ed è pertanto rinviato l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1646

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'azione di responsabilità si prescrive sempre entro il termine quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'azione di responsabilità, per i fatti ai quali sia tuttora applicabile un termine di prescrizione decennale, si prescrive, purché sia trascorso almeno un quinquennio, entro due anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, o entro il più breve termine risultante dal tempo già decorso.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotta dalla sentenza di condanna.

4. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso, il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo, del codice civile.

5. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

2.0.2

VILLONE, SENESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'azione di responsabilità si prescrive entro il termine quinquennale di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. L'azione di responsabilità, per i fatti ai quali sia tuttora applicabile un termine decennale, si prescrive, purché sia trascorso almeno un quinquennio, entro due anni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, o entro il più breve termine risultante dal tempo già decorso.

3. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotta dalla sentenza di condanna.

4. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso, il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo, del codice civile.

5. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

2.0.2 (nuovo testo)

VILLONE

All'articolo 2-bis, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«5. Per i giudizi in corso protratti oltre il termine decennale di cui al comma 4, il medesimo termine è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

2.0.3

VILLONE

Art. 4.

Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie. I collegi sono composti da non più di undici e non meno di sette membri».

4.1

MARCHETTI, SALVATO

Al comma 1, capoverso 10, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di quindici votanti».

4.2

CASADEI MONTI

«La sezione è ripartita annualmente in collegi con riferimento a tipologie di controllo, settori e materie, che deliberano con il numero di undici votanti».

4.2 (altra formulazione)

CASADEI MONTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

“2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione”.

4.0.1

FONTANINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Per i fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione nei casi previsti dalla normativa vigente».

4.0.1 (nuovo testo)

FONTANINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai fini della prescrizione dell'azione di responsabilità, di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per commissione del fatto si intende il momento di adozione del primo atto amministrativo che ha causato il danno».

4.0.2

COSTA, PALUMBO, PERLINGIERI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere l'articolo.

5.2

FONTANINI

Art. 6.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Titolarità dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare nei confronti dei magistrati contabili è esercitata dal procuratore generale della Corte dei conti o dal Presidente del Consiglio dei ministri».

6.0.6

CASADEI MONTI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.6

IL RELATORE

Sostituire le parole: «in servizio alla data del 3 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

7.1

SCALONE

Al comma 1, sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

7.4

BALLESI

Sostituire le parole: «in servizio alla data del 31 dicembre 1993» con le seguenti: «in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

7.2

LA LOGGIA, FIEROTTI

«Art. 7-quater.

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono infine aggiunti i seguenti commi:

“5. Il pubblico ministero presso la Corte dei conti può esercitare davanti alla competente Sezione giurisdizionale l'azione revocatoria di cui

agli articoli 2901 e seguenti del codice civile, affinché siano dichiarati inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il convenuto od il convenibile nel giudizio di responsabilità amministrativa rechi pregiudizio alle ragioni dell'erario. Si estendono al Procuratore Generale presso la Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 1415 del codice civile. Decide in materia la sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio.

Quanto al promovimento degli atti esecutivi, si applicano le norme sull'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti.

Per quanto concerne il sequestro restano ferme le norme previste per la Corte dei conti".

"6. Nei giudizi di responsabilità amministrativa che concernono il concorso di più azioni colpose nello stesso evento di danno, l'interruzione della prescrizione nei confronti di un corresponsabile ha effetto anche nei confronti di tutti gli altri corresponsabili".

7.0.3

LUBRANO DI RICCO

All'emendamento 7.0.4, comma 1, dopo il capoverso 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto di cognizione o conservativo, con il quale si inizia il giudizio. È parimenti interrotto dalla sentenza di condanna.

2-ter. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. In nessun caso il termine può essere protratto oltre i dieci anni dall'atto che ha dato inizio al giudizio. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 2945, commi secondo e terzo del codice civile.

2-quater. Costituisce illecito disciplinare l'aver lasciato prescrivere per colpa l'azione di responsabilità».

7.0.4/1

CASADEI MONTI

«Art. 7-quinquies.

1. Il secondo comma, dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:

"2. L'azione di responsabilità per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui il fatto dannoso viene a conoscenza della Corte dei conti, ovvero, in caso di occultamento del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima".

7.0.4

LUBRANO DI RICCO

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

82ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(1386) *Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio

(485) **LAFORGIA ed altri.** *Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive*

(639) **PALUMBO ed altri.** *Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali*

(660) **SALVATO ed altri.** *Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale*

(771) **MANCONI ed altri.** *Norme in materia di custodia cautelare*

(1360) **LISI.** *Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n.1386, assunto come testo base, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il presidente BELLONI comunica che il relatore Palumbo è impossibilitato a presenziare alla seduta odierna. Propone quindi di assumere egli stesso le funzioni di relatore sino al ritorno del senatore Palumbo. Conviene la Commissione.

Si procede all'esame di proposte soppressive, relative all'articolo 391 del codice di procedura.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 20.0.2, mentre l'emendamento 20.0.3, stante l'assenza del proponente, è fatto proprio dai senatori TRIPODI e PREIONI che però rinunciano ad illustrarlo.

Dopo che il relatore BELLONI ha espresso avviso contrario all'approvazione degli emendamenti 20.0.2, e 20.0.3 il sottosegretario MARRA prende la parola e chiarisce che l'emendamento 20.0.2 è di natura squisitamente tecnica; ciò premesso, esprime avviso favorevole mentre esprime avviso contrario all'emendamento 20.0.3.

Per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 20.0.2, prende la parola il senatore RUSSO; posto ai voti l'emendamento 20.0.2 è respinto.

Per dichiarazione di voto contraria all'emendamento 20.0.3, prende la parola il senatore RUSSO; posto ai voti, esso è respinto.

Si procede infine all'esame della proposta integralmente sostitutiva del comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura, in precedenza accantonato.

Il senatore LISI provvede dunque ad illustrare l'emendamento 5.4/A, avente principalmente ad oggetto la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi versi in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione.

In senso contrario alla formulazione dell'emendamento interviene il senatore RUSSO, pur manifestando apprezzamento verso la finalità di fondo perseguita. Auspica la conservazione del testo varato dalla Camera dei deputati, ovvero, in subordine, la riformulazione dell'emendamento.

Il senatore FABRIS esprime contrarietà verso intendimenti sedicenti garantisti in favore di persone che si sono macchiate di reati che hanno offeso la morale e l'incolumità fisica di cittadini innocenti.

Il senatore TRIPODI ritiene che l'emendamento non persegua l'obiettivo prefissato e preannuncia voto contrario.

Il senatore SENESE riconosce la fondatezza del problema posto dal collega Lisi (la tutela del bene primario della salute), ma ipotizza una modificazione del testo prospettato, in modo da raccordarlo con l'intero articolo 275 (*Criteri di scelta delle misure*), disgiungendo l'ipotesi delle condizioni di salute da quelle dello stato di gravidanza e di età avanzata. Manifesta infine qualche perplessità verso la figura atipica del collegio medico di incerta e fors'anche incostituzionale natura.

Il senatore LAFORGIA illustra quindi il sub-emendamento 5.4/A/2. Il senatore RUSSO illustra il subemendamento 5.4/A/3. Il senatore FABRIS illustra il subemendamento 5.4/A/1.

Il sottosegretario MARRA manifesta perplessità verso la configurazione testuale, il contenuto e la collocazione dell'emendamento 5.4/A,

all'interno dell'articolo 275, reputandosi tra l'altro preferibile l'inserzione dell'eventuale novella all'interno dell'articolo 299 (*Revoca e sostituzione delle misure*).

Il senatore LISI difende il testo da lui presentato, sottolineando che esso persegue in forma più accorta l'obiettivo già perseguito - benché - in modo più sommario - dai deputati.

Il senatore FABRIS interrompe brevemente affermando con vigore che l'ordinamento deve prioritariamente tutelare la salute degli onesti e non quella di chi è recluso in carcere, magari per gravi reati.

Il senatore LISI prosegue nel suo dire, evidenziando altresì lo stato drammatico in cui versano attualmente le strutture sanitarie negli istituti di pena. Conclude mostrandosi disponibile ad apporre modificazioni al testo dell'emendamento da lui sottoscritto, a condizione però che si recepisca la sostanza delle segnalazioni, trasmesse dai medici operanti quotidianamente nelle carceri.

Il senatore PREIONI presenta un sub-emendamento 5.4/A/4 e provvede ad illustrarlo.

Quindi il senatore Fabris illustra il subemendamento 5.4/A/5.

La senatrice SCOPELLITI interviene evidenziando la diversità, da recepire in sede legislativa, fra le incompatibilità di origine psichica e quelle di natura fisica: ciò premesso, reputa parzialmente valida la soluzione adottata a suo tempo dalla Camera dei deputati.

Il senatore LISI presenta ed illustra l'emendamento 5.4/A (nuovo testo).

Il senatore LAFORGIA ritira il subemendamento 5.4/A/2.

Il senatore RIZ aderisce al testo testè illustrato, ma invita i colleghi a tener conto anche di eventuali miglioramenti nelle condizioni di salute che dovessero subentrare nel corso del tempo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BELLONI avverte che la seduta già convocata per domani mercoledì 31 maggio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1386**Art. 5.**

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano comprovate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di anni 70. Non può, altresì, essere disposta, nè mantenuta, la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi sia in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, qualunque sia il reato contestato.

La richiesta di accertamento dello stato di incompatibilità può essere fatta dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

All'accertamento provvede il Giudice entro cinque giorni dalla data della richiesta, avvalendosi del parere espresso da un collegio medico composto da un consulente nominato dal giudice, un altro nominato dalla difesa e da un terzo sempre nominato dal giudice ma che deve appartenere al corpo medico militare.

Nei casi di assoluta urgenza, qualora il collegio medico accerti la incompatibilità, ne dà comunicazione entro due giorni dall'incarico; il giudice entro le 24 ore successive alla comunicazione, o, in tutti gli altri casi, al deposito della consulenza, dispone la revoca della misura cautelare, ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o presso i luoghi di cura da quest'ultimo indicati”».

5.4/A

LISI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano comprovate esigenze cautelari di eccezionale rilevanza quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero persona che ha superato l'età di 65 anni. Non può, altresì, essere disposta, nè mantenuta, la custodia caute-

lare in carcere nei confronti di chi sia in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o tali che non consentano adeguate cure in carcere, qualunque sia il reato contestato. La richiesta dello stato di incompatibilità può essere fatta dal P.M., dall'imputato, dal suo difensore o dal servizio sanitario penitenziario.

All'accertamento provvede il giudice senza ritardo e comunque non oltre 5 giorni dalla data della richiesta, avvalendosi del parere espresso da un consulente da lui nominato e di quello del medico penitenziario competente nel carcere in cui il richiedente è detenuto.

Nei casi di assoluta urgenza qualora il consulente accerti la incompatibilità, ne da comunicazione entro due giorni dall'incarico; il giudice entro le 24 ore successive alla comunicazione o, in tutti gli altri casi al deposito della consulenza, provvede sulla richiesta della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, eventualmente anche disponendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato o presso i luoghi di cura da quest'ultimo indicati».

5.4/A (Nuovo testo)

LISI

Al termine dell'emendamento 5.4/A aggiungere il seguente periodo: «Quanto sopra sempre che l'imputato non debba espiare pene per reati che abbiano implicato sofferenze fisiche per la parte lesa».

5.4/A/1

FABRIS

All'emendamento 5.4/A sostituire le parole: «anni 70» con le altre: anni 65».

5.4/A/2

LAFORGIA

All'emendamento 5.4/A sostituire le parole da: «nei confronti di chi sia» sino alla fine con le seguenti: «in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. In ordine alle condizioni di salute, il giudice, d'ufficio, su richiesta dell'imputato, del difensore o del servizio sanitario penitenziario, dispone, al più presto, e comunque entro cinque giorni, gli accertamenti medici del caso. Agli accertamenti può assistere un consulente tecnico nominato dal difensore».

5.4/A/3

SENESE, RUSSO

All'emendamento 5.4/A aggiungere in fine la seguente frase: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi contemplati alla lettera c) dell'articolo 274».

5.4/A/4

PREIONI

All'emendamento 5.4/A sostituire le parole da: «nei confronti di chi sia» alla fine con le seguenti: «in condizioni di salute particolarmente gravi che non consentono adeguate cure in caso di detenzione in carcere. In ordine alle condizioni di salute, il giudice, d'ufficio, o su richiesta dell'imputato, o del difensore o del servizio sanitario penitenziario, dispone, al più presto, e comunque entro cinque giorni, gli accertamenti medici del caso. Agli accertamenti può assistere un consulente tecnico nominato dal difensore.

Il tempo trascorso fuori dal carcere per i motivi sopra descritti non si computa ai fini della espiazione della pena».

5.4/A/5

FABRIS

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 391 del codice di procedura penale, è soppresso il secondo periodo del comma 5».

20.0.2

SENESE, RUSSO, BRUTTI, IMPOSIMATO

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "comma 2"».

20.0.3

PREIONI, TRIPODI, GUALTIERI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

60^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri GARDINI.**La seduta inizia alle ore 15,30.***IN SEDE REFERENTE**

(1712) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, recante attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonché autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore CAPUTO osserva preliminarmente che la conversione del decreto-legge in esame, riguardante attuazione di risoluzioni adottate dall'ONU nello scorso anno, costituisce in un certo senso un atto dovuto, anche se appare paradossale che il Senato discuta di tale questione proprio nelle ore in cui si registrano ulteriori e ben più gravi sviluppi della situazione bosniaca. Peraltro il comportamento delle milizie serbo-bosniache giustifica ampiamente l'estensione delle sanzioni originariamente previste per la Serbia e Montenegro e, anzi, lascia pensare che sarebbe stato necessario applicare sin dall'inizio le sanzioni economiche ai territori della Bosnia controllati dalla autoproclamata Repubblica di Pale. Ricordato che la fazione serbo-bosniaca è stata l'unica a rifiutare il piano di pace del cosiddetto «gruppo di contatto», rileva che di fronte a tanta ostinazione l'applicazione di sanzioni economiche dovrebbe essere giudicata addirittura insufficiente.

L'articolo 3 del decreto-legge dà poi attuazione alla decisione dell'ONU di revocare le sanzioni a Haiti dopo il rientro del presidente Aristide, deposto con la forza da una giunta militare. Peraltro va ricordato che il risultato di restituire il potere al presidente liberamente eletto non si è ottenuto con l'applicazione delle sanzioni, ma è stato necessario un intervento militare degli Stati Uniti, sia pure autorizzato dall'ONU.

Infine il decreto-legge autorizza la partecipazione dell'Italia, con venti carabinieri, alla missione di polizia civile della UEO a Mostar, ca-

poluogo dell'Erzegovina, per le finalità indicate nel Memorandum d'intesa firmato il 5 luglio dello scorso anno a Ginevra dall'Unione europea, dall'UEO, dalla Repubblica di Bosnia-Erzegovina e dai due sindaci - croato e mussulmano - della città di Mostar. Si tratta di una missione biennale, nell'ambito dell'amministrazione europea di tale città che è presieduta da Hans Koschnick, ex sindaco socialdemocratico di Brema. In considerazione dell'indiscusso successo ottenuto dall'amministrazione europea, si deve esprimere pieno consenso alla partecipazione italiana alla missione a Mostar, che è forse l'aspetto più interessante del provvedimento in esame.

Il presidente MIGONE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TAVIANI si dichiara contrario al disegno di legge in esame, non condividendo l'embargo ad alcuni Stati dell'ex Jugoslavia, che rappresenta un monumento all'ipocrisia delle grandi e piccole potenze, tutte variamente coinvolte in un gigantesco contrabbando di armi che ha coperto di ridicolo le Nazioni Unite. Del resto questo è solo un aspetto del fallimento globale cui l'ONU è andato incontro anche nell'ex Jugoslavia, a conferma di un'impotenza che si constatò sin dal primo dopoguerra.

Diverse considerazioni devono essere fatte per quel che riguarda la NATO, che ha avuto una fondamentale funzione per la sicurezza dell'Occidente e che potrebbe essere anche in futuro un baluardo necessario, se le relazioni tra Ovest ed Est dovessero avere evoluzioni indesiderate; proprio per tali ragioni i Governi dei paesi atlantici avrebbero dovuto essere più cauti nel coinvolgere l'Alleanza in iniziative confuse e velleitarie che possono soltanto incrinare il suo prestigio. Pertanto l'Italia dovrebbe dire chiaramente ai paesi alleati che i bombardamenti in Bosnia non hanno alcun senso e che la NATO deve attenersi ai suoi compiti istituzionali, evitando scrupolosamente di impelagarsi nelle guerre limitate che, per definizione, non possono essere vinte come dimostrano gli esempi della Corea e del Vietnam.

Parimenti preoccupante è l'evoluzione delle ultime ore, che sembra preludere a interventi unilaterali di alcuni Stati occidentali. Si dovrebbe invece intraprendere finalmente ciò che il buon senso dettava sin dall'inizio del conflitto: una iniziativa comune con la Russia per imporre alle parti una soluzione politica ed equilibrata per l'assetto dell'ex Jugoslavia.

Il sottosegretario GARDINI auspica l'approvazione del disegno di legge in esame, il cui significato politico non è certo svuotato dagli ultimi eventi. Per quanto riguarda in particolare l'embargo, è innegabile che vi sia un diffuso contrabbando, ma l'Italia dà il suo contributo alle missioni militari della UEO e della NATO che mirano a garantirne l'effettività almeno per quel che riguarda l'Adriatico e il Danubio.

Dà conto poi delle riunioni internazionali che si sono svolte nelle ultime ventiquattro ore per far fronte all'aggravamento della situazione in Bosnia. Dopo la riunione dei 15 Ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea, svoltasi ieri, nella notte si è riunito all'Aia il «gruppo di contatto», che ha auspicato il mantenimento delle forze dell'ONU e il rafforzamento delle loro capacità militari, nonché una rin-

novata pressione sul Governo di Belgrado perchè riconosca la Bosnia Erzegovina, in cambio della sospensione delle sanzioni. Si svolge oggi nella stessa città la riunione del Consiglio atlantico, che peraltro non può assumere iniziative autonome dal momento che la NATO interviene in Bosnia solo in attuazione di decisioni adottate dall'ONU.

Il senatore TAVIANI, rilevato che i bombardamenti aerei non sono stati decisi dal Consiglio di sicurezza dell'ONU e non hanno il consenso della Russia, ribadisce la sua opinione secondo cui la NATO dovrebbe tornare ad occuparsi esclusivamente dei suoi compiti istituzionali.

Il sottosegretario GARDINI informa che il Consiglio atlantico in queste ore sta predisponendo un documento inteso a coinvolgere la Russia nelle azioni per il mantenimento della pace in Jugoslavia, nello spirito della *partnership for peace*. Successivamente si riunirà il Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere la proposta di rafforzare il contingente di caschi blu e di rischierarlo su posizioni diverse. Su tali sviluppi si riserva di riferire più ampiamente durante la discussione in Assemblea del disegno di legge in esame, già prevista per la seduta antimeridiana di domani.

Il Governo italiano è comunque favorevole a tutte le proposte che possano rafforzare la coesione internazionale e coinvolgere tutti i paesi europei, anche al fine di non offrire alcun margine di manovra alle diverse fazioni in lotta. In tale spirito il ministro Agnelli ha compiuto negli ultimi giorni due passi diplomatici, inviando messaggi al ministro degli esteri russo Kozyrev e al presidente della Federazione jugoslava Milosevic, chiedendo ai rispettivi Governi di esercitare tutta la propria influenza sui serbi di Bosnia perchè cessino le ritorsioni contro i caschi blu e si arrivi ad una soluzione politica del conflitto.

La posizione italiana può dunque sintetizzarsi nel consenso ad una presenza militare rafforzata dell'ONU e nell'appoggio a tutte le iniziative diplomatiche, purchè tutto ciò converga verso una soluzione equa del conflitto. Il Governo è comunque consapevole che la Bosnia non è l'unica area conflittuale dei Balcani e che, pertanto, è necessario un approccio globale che tenga conto della complessità dei problemi e dell'esigenza di soluzioni gradualistiche. Contemporaneamente non è mai cessata l'azione umanitaria che ha visto l'Italia in prima linea, soprattutto attraverso le organizzazioni non governative, nel soccorrere le popolazioni civili con un imponente flusso di aiuti.

Il presidente MIGONE osserva che nella mutata realtà internazionale l'ONU e la NATO hanno entrambe il problema di ridefinire il proprio ruolo, che risentiva ovviamente della divisione del mondo in due blocchi contrapposti. È auspicabile che tale ridefinizione non infici il ruolo delle organizzazioni internazionali nella risoluzione dei conflitti, poichè in caso contrario vi è il rischio che gli Stati nazionali cedano alla tentazione dell'intervento unilaterale, come si temeva che stesse avvenendo negli ultimi giorni. In tal caso l'esito finale della crisi dei Balcani sarebbe stata la balcanizzazione dell'Occidente, già prefigurata dal modo in cui si è proceduto, in ordine sparso, al riconoscimento della Slovenia e della Croazia.

Ritiene perciò rassicuranti le comunicazioni del Sottosegretario circa l'orientamento del «gruppo di contatto», nonché la presa di posi-

zione del cancelliere Kohl, che si è opposto al ritiro dei caschi blu. Quanto all'atteggiamento delle due superpotenze, è evidente che gli Stati Uniti non desiderano un coinvolgimento che vada al di là dei bombardamenti aerei, mentre la disponibilità della Russia a contribuire alla soluzione della crisi bosniaca non può non essere condizionata dalla posizione degli occidentali circa l'allargamento della NATO ai paesi dell'Europa orientale.

Dichiara poi di non condividere i giudizi sbrigativi sui fallimenti dell'ONU, che in realtà deve essere inteso come una fuga degli Stati dalle proprie responsabilità. Se è comprensibile che i paesi occidentali non accettino i costi umani di un intervento militare, ci si deve domandare se almeno siano disposti a pagare il prezzo economico della soluzione del conflitto, che passa attraverso misure cogenti di applicazione delle sanzioni, recentemente sollecitate anche dall'Assemblea del Senato con un ordine del giorno approvato a larghissima maggioranza. Tra l'altro, è indispensabile consentire un effettivo controllo del carico delle navi dirette ai paesi dell'ex Jugoslavia e schierare lungo le frontiere almeno 80.000 soldati, utilizzando a tal fine anche contingenti dei paesi islamici e di Stati come l'Italia e la Germania che, per motivi di opportunità, non potrebbero essere utilizzati in Bosnia. Contemporaneamente bisognerebbe riconoscere il diritto degli Stati danneggiati dalle sanzioni all'assistenza economica della comunità internazionale, che graverebbe soprattutto sui paesi occidentali.

Infine il presidente Migone fa presente che finora è stata trascurata la rilevante influenza che la chiesa greco-ortodossa potrebbe avere sui serbi per spingerli ad una soluzione negoziata del conflitto.

Il senatore SERRI invita la Commissione a valutare la possibilità di non approvare il disegno di legge in esame, almeno per la parte riguardante la Bosnia, dal momento che si tratta di sanzioni chiaramente unilaterali, che colpiscono soltanto la Federazione di Serbia e Montenegro e i serbi di Bosnia. Resta pertanto esclusa la Croazia, che pure ha la responsabilità di aver dato inizio alla nuova *escalation* del conflitto. A voler essere rigorosi, non si dovrebbe escludere dalle sanzioni economiche neppure la Slovenia, che non partecipa direttamente agli scontri ma consente un continuo traffico di armi sul proprio territorio.

L'opportunità del gesto politico da lui propugnato appare evidente se si considera che il conflitto nell'ex Jugoslavia fu scatenato da un atto politico dei paesi europei, i quali riconobbero l'indipendenza della Slovenia e della Croazia soprattutto a causa delle pressioni della Germania, anziché promuovere una iniziativa diplomatica che consentisse una soluzione negoziata della crisi.

A questo punto occorre prendere atto che non esiste una soluzione militare del problema bosniaco, anziché proclamare il fallimento dell'azione dell'ONU, la quale ha invece impedito lo scoppio di una guerra totale. È opportuno dunque mantenere i caschi blu, dotandoli anche degli strumenti per reagire agli attacchi, purchè sia garantita l'autonomia del comando dell'ONU rispetto ai Governi degli Stati che forniscono i contingenti. Va inoltre ribadito che la NATO può intervenire solo su mandato dell'ONU e in attuazione delle sue decisioni, mentre dalle comunicazioni del sottosegretario Gardini si evince che il Consiglio di sicurezza si riunirà dopo il Consiglio atlantico e, probabilmente, finirà con il ratificarne le decisioni.

Il senatore Serri esprime quindi l'auspicio che le iniziative in corso scongiurino interventi unilaterali della NATO o di singoli Stati che sembravano possibili negli ultimi giorni. Osserva infine che non basta esercitare pressioni diplomatiche sul Governo di Belgrado - che andrebbero comunque rivolte anche verso la Croazia - ma occorre dar voce ai popoli, organizzando una Conferenza di pace sotto l'egida dell'ONU, che coinvolga tutti i paesi dell'area balcanica.

Il senatore ANDREOTTI, pur comprendendo le ragioni politiche della proposta del senatore Serri, ritiene che non si possa negare l'attuazione delle risoluzioni dell'ONU, soprattutto in una fase così delicata in cui vi è il rischio di una ulteriore *escalation* militare. Auspica pertanto che il Parlamento approvi il disegno di legge e che contemporaneamente il Governo rilanci l'iniziativa diplomatica per una soluzione negoziata del conflitto.

Sin dall'inizio della crisi nella ex Jugoslavia, l'Italia è stata convinta dell'impossibilità di una soluzione militare; tuttavia i vari piani di pace fin qui prospettati si sono rivelati deboli in quanto, almeno in parte, riconoscono e perpetuano i fatti compiuti, che le parti soccombenti non possono accettare, come dimostra il tentativo della Croazia di riconquistare il proprio territorio occupato dalle milizie serbe. Bisogna comunque evitare con la massima cura le iniziative velleitarie e confuse, che portano unicamente alla complicazione della crisi. Ad esempio, è stato un passo falso l'impiego di forze NATO, che riflette il generale disorientamento dell'Alleanza dopo la scomparsa dell'URSS, che fa pensare ad una crisi di identità in parte simile a quella della UEO dopo la rinascita delle forze armate tedesche, che vanificò la sua originaria ragion d'essere.

Per quanto riguarda l'ONU, il senatore Andreotti ritiene che si debba respingere tanto un giudizio liquidatorio quanto eccessive aspettative nei confronti delle sue azioni di pace nella ex Jugoslavia. Si deve poi considerare che il prestigio delle Nazioni Unite è stato gravemente scosso, soprattutto nei paesi islamici, dal veto che ha recentemente impedito l'approvazione della risoluzione riguardante l'esproprio di terreni arabi a Gerusalemme.

In conclusione è opportuno che l'Italia appoggi le iniziative di pace delle Nazioni Unite e mostri invece la massima cautela nei confronti di tutte le proposte che potrebbero condurre a una estensione del conflitto.

Il senatore BENVENUTI considera l'intervento del senatore Serri un'utile provocazione politica, ma si discosta dalle sue conclusioni, perchè ritiene che il rifiuto dell'Italia di applicare le sanzioni ai serbi di Bosnia non faciliterebbe l'auspicata soluzione pacifica della crisi. Considera invece che le sanzioni alla Federazione jugoslava abbiano prodotto risultati politici positivi, nonostante le carenze da tutti lamentate nella loro concreta attuazione. Sarebbe perciò necessario migliorare i controlli sull'applicazione dell'embargo, rafforzare i contingenti dell'ONU e coinvolgere maggiormente la Russia nelle azioni di pace delle Nazioni Unite.

Esprime poi perplessità sugli interventi militari della NATO e su alcune iniziative recentemente adottate da singoli Stati. È invece interesse

dei paesi europei agire in maniera concertata all'interno delle organizzazioni internazionali, affinché gli interventi dell'ONU, della NATO e dell'UEO possano essere ricondotti a un disegno coerente che impedisca la prosecuzione del conflitto. In ogni caso, qualsiasi iniziativa di tipo militare deve essere coerente con l'opzione dell'Unione europea a favore di una soluzione politica della crisi.

Il senatore BRATINA concorda con le conclusioni del senatore Benvenuti, ritenendo che sia giusto il ricorso alle sanzioni economiche, anche se è evidente che da sole non possono bastare a imporre una soluzione negoziata del conflitto. Peraltro i controlli sull'attuazione dell'embargo sono efficaci solo se effettuati negli Stati di origine dei prodotti, mentre appare del tutto velleitario fermare le imbarcazioni prima che raggiungano la loro destinazione sul Danubio o nei porti dell'Adriatico.

Rileva poi che la crisi nella ex Jugoslavia ha una forte connotazione politica, essendo ancora viva la memoria della guerra civile tra gli ustascia e i cetnici; del resto gli eventi degli ultimi anni sembrano dare ragione al monito del maresciallo Tito, il quale prevedeva che una eventuale esplosione della Jugoslavia avrebbe potuto incendiare l'Europa. Vi è infatti il rischio di una estensione del conflitto ben al di là dei confini della Bosnia e della ex Jugoslavia, che potrebbe tradursi in realtà se le decisioni dell'Occidente continueranno a favorire i guerrafondai di ogni fazione. È quindi opportuno appoggiare la proposta di una conferenza internazionale sui Balcani che affronti anche i problemi di regioni non ancora investite dalla guerra, come il Kossovo e la Macedonia, che sono tuttavia al centro di forti tensioni politiche le quali investono tutti i paesi limitrofi.

Ritiene essenziale dar voce alle forze democratiche presenti in tutti gli Stati, che sono state messe a tacere dal prevalere degli estremisti, favoriti dalla piega che hanno preso gli eventi. In realtà le oligarchie prive di futuro hanno tentato di perpetuare il loro potere, giocando la carta della guerra. Purtroppo è doveroso riconoscere che la comunità internazionale ha fatto spesso il gioco degli aggressori, come quando ha riconosciuto l'indipendenza della Bosnia, ma contemporaneamente l'ha condannata a rimanere inerme.

In conclusione, una vera soluzione della crisi nella ex Jugoslavia impone la riconsiderazione di tutti gli errori fin qui commessi e una chiara scelta in favore di una soluzione negoziata, che non consista però nella ratifica dei fatti compiuti.

Il senatore CAMPO osserva che l'Italia non può continuare a comportarsi di fronte alla crisi bosniaca come se si trattasse di un conflitto lontano, tanto più che i popoli della ex Jugoslavia guardano alla vicina penisola italiana come all'unica speranza di sopravvivenza e di libertà. È quindi doveroso consentire l'ingresso nel territorio nazionale a tutti i profughi dalle regioni in cui si combatte e, soprattutto, alle popolazioni civili che desiderano fuggire lontano dalla guerra. A tal fine, sarebbe opportuno creare centri di accoglienza lungo le coste adriatiche, che siano idonee ad ospitare per un lungo periodo un numero considerevole di profughi.

Si domanda poi se il Governo italiano abbia energicamente protestato nei confronti degli Stati che violano l'embargo sulla vendita delle armi o sia esso stesso corresponsabile di questo turpe traffico.

Conclude auspicando che l'Italia possa ospitare una conferenza di pace, organizzata sotto l'egida dell'ONU, per porre fine al conflitto nel paese vicino.

Il senatore POZZO, dopo aver rilevato che gli sforzi dell'ONU per la soluzione dei conflitti sono spesso falliti in varie parti del mondo, ricorda che già da alcuni anni la Commissione avvertì la gravità del conflitto incipiente nella ex Jugoslavia e denunciò l'inerzia dell'Europa e del Governo italiano. Nella delicatissima situazione attuale teme che possa verificarsi un'ulteriore estensione del conflitto, a seguito di iniziative militari velleitarie e rischiose. È quindi opportuno riportare la questione nelle istituzioni europee, affinché l'Europa e, in particolare, l'Italia non siano scavalcate da decisioni prese in altre sedi.

Il Gruppo di Alleanza nazionale è decisamente favorevole a soluzioni politiche del conflitto e, in considerazione dei più recenti sviluppi della crisi bosniaca, ritiene di non poter dare il proprio consenso al provvedimento in esame, pur non essendo aprioristicamente contrario: il voto della sua parte politica in Assemblea sarà determinato dagli avvenimenti che si verificheranno nelle prossime ore.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore CAPUTO invita la Commissione a distinguere fra gli aspetti generali della crisi bosniaca, sui quali l'Assemblea del Senato si è già espressa con l'ordine del giorno votato la scorsa settimana, e l'oggetto limitato del decreto-legge, che non ci si può assumere la responsabilità di far decadere.

Rileva poi, anche a nome del Gruppo di Forza Italia, che la NATO ha agito in Bosnia come braccio militare dell'ONU e ha effettuato interventi limitati al solo fine di bloccare pericolose iniziative delle milizie serbe. Non è quindi il caso di avanzare paragoni fuori luogo con il Vietnam, dal momento che l'ONU e la NATO non propugnano una soluzione militare della crisi ma si mantengono nell'ambito di azioni volte a favorire la fine del conflitto: la distruzione di depositi di armi e di batterie di artiglieria, ad esempio, può costringere i serbi di Bosnia a tornare al tavolo delle trattative.

In ogni caso la Commissione potrà occuparsi in altra sede degli aspetti che non siano strettamente attinenti al contenuto del decreto-legge in esame, nonchè di proposte che a prima vista sembrano piuttosto stravaganti, come quella avanzata dal senatore Campo.

Il senatore SERRI dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Pozzo e propone che domani l'Assemblea inizi la discussione del disegno di legge per poi sospenderla, in attesa degli sviluppi politici e militari della situazione bosniaca.

Il presidente MIGONE fa presente anzitutto che tale proposta dovrebbe essere avanzata durante la discussione in Assemblea; pone in risalto però che il decreto-legge n. 107 decadrà il 9 giugno, se non sarà stato precedentemente convertito in legge. Infine osserva, nel merito del provvedimento, che l'embargo sulla vendita delle armi è già operante nei confronti di tutti gli Stati della ex Jugoslavia, mentre l'estensione delle

sanzioni economiche ai territori della Bosnia controllati dalle milizie serbe sembra ampiamente giustificata dal comportamento tenuto negli ultimi giorni da tali milizie.

Pone quindi ai voti la proposta di conferire al relatore il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nonchè di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La Commissione approva, a maggioranza, la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 18,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

75^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FAVILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il Tesoro Giarda e Vegas.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(1687) Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 161, recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 17 maggio scorso.

Il presidente FAVILLA, dopo aver ricordato che nella seduta del 17 maggio scorso si è conclusa la discussione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 dell'8 giugno prossimo.

Il senatore ROSSI sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione dei rappresentanti degli enti locali interessati dal processo di dismissione dei beni termali ex EAGAT.

Il presidente FAVILLA, dopo aver rilevato che i tempi di esame del decreto-legge mal si conciliano con la programmazione di un ciclo di audizioni, fa presente che la Commissione potrà valutare tutti gli aspetti relativi al processo di dismissione - anche attraverso lo svolgimento di una o più audizioni - allorquando procederà all'esame del piano di riordino del settore termale.

Interviene successivamente il senatore VIGEVANI il quale, prendendo atto delle valutazioni di ordine procedurale e regolamentare del Presidente e condividendo la proposta formulata dal senatore Rossi, ritiene possibile procedere all'audizione della associazione degli enti locali

interessati dall'attività termalastica prima di passare all'esame degli emendamenti del provvedimento. Rimangono peraltro tutte da valutare le questioni del rapporto tra attività termale e servizio sanitario nazionale e quella degli assetti proprietari futuri dei beni appartenenti all'ex EAGAT.

Nel ribadire la proposta di fissare all'8 giugno il termine per la presentazione degli emendamenti, il presidente FAVILLA ritiene possa essere accolta la proposta formulata dal senatore Rossi, prevedendo lo svolgimento di un'apposita audizione prima di passare alla fase di esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione sulle proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1704) Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

(Discussione e rinvio)

Il presidente FAVILLA, riferendo sul provvedimento in titolo, si sofferma analiticamente sui settori di attività della Ragioneria generale dello Stato interessati al processo di informatizzazione; rileva in particolare come gli aspetti gestionali, conoscitivi e previsionali del trattamento dei dati informatizzati, vengano in rilievo in relazione alla fase di aggiornamento del disegno di legge di bilancio contestualmente all'esame parlamentare, all'integrazione diretta col sistema della Corte dei Conti, all'acquisizione giornaliera delle informazioni sui versamenti effettuati in Tesoreria, nonché all'acquisizione dei dati sul trattamento giuridico-economico del personale della pubblica amministrazione. Il sistema informativo, inoltre, consente di acquisire in tempo reale tutti i dati relativi alla spesa del settore pubblico allargato, con una significativa attenzione ai flussi di cassa. Per la particolare specializzazione del trattamento dei dati informatizzati il Tesoro è ricorso, per gli anni passati, ad un contratto di servizio con la società Finsiel, la cui scadenza è prevista per la primavera dell'anno prossimo: le esigenze di continuità del servizio offerto e l'altissima specializzazione tecnica richiesta, nonché le esigenze di programmare con tempi certi i passi successivi del processo di informatizzazione, hanno determinato il ricorso allo strumento della concessione.

Il comma 2 dell'articolo unico del disegno di legge - continua il Presidente-relatore - risponde all'esigenza di dotare l'Amministrazione del Tesoro di un'agile struttura organizzativa, in forma di società per azioni, per compiere la necessaria e periodica attività di monitoraggio dell'esecuzione del contratto stipulato dal Tesoro per la progettazione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema informativo.

In conclusione, la delicatezza del servizio svolto ed in particolare i compiti affidati alla costituenda società per azioni, giustificano il mantenimento di uno stretto controllo pubblico sulla gestione del servizio informativo della Ragioneria Generale e sono quindi alla base del ricorso allo strumento della concessione.

Si apre il dibattito.

Dopo un intervento del senatore VENTUCCI, che chiede al rappresentante del Governo di fornire informazioni circa il costo complessivo dell'investimento previsto, prende la parola il senatore CADDEO, il quale, dopo aver apprezzato l'orientamento del Governo di presentare alle Camere in un disegno di legge autonomo le disposizioni relative al sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato, chiede che l'Esecutivo compia preliminarmente una valutazione della qualità del servizio offerto dalla società Finsiel. Il ricorso allo strumento della concessione, infatti, merita un attento approfondimento in ordine ai rischi di creare a favore di un unico soggetto una rendita di posizione sul mercato dei servizi informatici.

Intervengono successivamente il senatore PAINI, relativamente ai costi gestionali e di esercizio della costituenda società per azioni, ed il senatore FARDIN, il quale chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'incidenza sulla riorganizzazione del servizio informativo del ricorso alla concessione. Solleva inoltre non poche perplessità - continua l'oratore - la costituzione di una società per azioni per svolgere una funzione dallo spiccato profilo pubblicistico, quale è il monitoraggio ed il controllo della gestione e manutenzione del servizio informativo.

Il senatore D'ALÌ ritiene che l'esigenza di sicurezza e riservatezza delle informazioni gestite su supporti magnetici sia ampiamente garantita da particolari procedure informatiche e che poco rileva, al riguardo, la scelta del contraente attraverso lo strumento concessorio.

Il sottosegretario VEGAS, rispondendo ai quesiti posti nel corso del dibattito, fa presente che il ricorso all'istituto della concessione è motivato principalmente dall'esigenza di mantenere riservate tutte quelle informazioni che, «circuitando» sul sistema informativo della Ragioneria Generale, sono attingibili da coloro che materialmente gestiscono i flussi di dati; in particolare, investono profili di rilevante delicatezza tutte le informazioni relative alla gestione di cassa del fabbisogno statale, la cui diffusione potrebbe avere riflessi negativi sul mercato dei titoli di Stato.

Attraverso il sistema informativo, continua il Sottosegretario, la Ragioneria Generale dello Stato elabora un modello macroeconomico che costituisce la base per la definizione di programmi settoriali e generali di politica economica; da qui la imprescindibile esigenza di riservatezza di tali dati, che giustifica quindi la valutazione del servizio informativo quale servizio pubblico non appaltabile, ma da dare in concessione ad un soggetto del quale è già stato possibile valutare la affidabilità in termini di professionalità e capacità. È inoltre necessario tener conto che il rapporto concessorio consente una maggiore elasticità rispetto ad un normale contratto di appalto e quindi una maggiore aderenza alle mutevoli esigenze di un servizio informativo altamente specializzato.

Per quanto riguarda i costi dell'investimento, il provvedimento in titolo - prosegue il Sottosegretario - dovrebbe comportare all'incirca gli stessi costi gestionali attualmente sopportati dal Ministero del Tesoro; l'unica novità, infatti, riguarda l'introduzione del «mandato elettronico»

che consente di effettuare i pagamenti su supporto magnetico e non più su supporto cartolare.

Circa la costituzione della società per azioni che dovrà effettuare il monitoraggio ed il controllo della gestione del sistema informativo ed elaborare indirizzi progettuali per il futuro, il Governo ritiene tale formula organizzativa preferibile, in termini di costi e tempi di attuazione, ad altri moduli organizzativi incentrati sul personale dell'Amministrazione del Tesoro. Tale formula organizzativa, peraltro, garantisce ampiamente l'esigenza di mantenere il profilo pubblicistico del controllo della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del sistema informativo della Ragioneria Generale.

Il senatore ROMOLI giudica assolutamente insufficienti le informazioni fornite dal rappresentante del Governo in relazione al ricorso allo strumento della concessione: ritiene pertanto essenziale acquisire ulteriori elementi informativi su tali aspetti. A tale richiesta si associa il senatore CADDEO, ribadendo che il Governo debba preliminarmente fornire elementi di valutazione sull'operato della Finsiel, in assenza dei quali rimane piuttosto difficile valutare positivamente il provvedimento.

Intervengono successivamente i senatori FARDIN, in riferimento alla riservatezza dei dati del servizio informativo, ed il senatore LONDEI, il quale concorda sulla necessità di un ulteriore approfondimento di tutte le questioni sollevate nel dibattito.

Dopo un intervento del senatore ROSSI, il quale sottolinea l'opportunità di un'audizione del Ragioniere Generale dello Stato, il presidente FAVILLA, prendendo atto delle risultanze del dibattito, ritiene che il Governo possa fornire altri elementi informativi, in sede di replica, dopo l'ulteriore svolgimento della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1731) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso il 23 maggio scorso.

Il presidente FAVILLA propone di spostare il termine per la presentazione degli emendamenti, già stabilito per il 1° giugno, alle ore 13 dell'8 giugno prossimo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente FAVILLA informa che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani è integrato con il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 1300 concernente la riforma del credito agevolato.

La seduta termina alle ore 17,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(821) Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori

(1629) Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria

(331) MARTELLI ed altri: Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari

(1656) LA LOGGIA: Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio scorso, nella quale - ricorda il PRESIDENTE - ha avuto inizio la discussione generale sui provvedimenti in titolo.

Il senatore FISICHELLA manifesta apprezzamento nei confronti del disegno di legge presentato dal ministro Salvini, soprattutto in considerazione del fatto che esso mantiene inalterata l'attuale articolazione della docenza in due fasce. La riduzione ad una fascia unica di docenti comporterebbe infatti il rischio di promozioni di massa, che la sua parte politica senz'altro non auspica. Perplessità desta invece l'ipotesi di una lista di idoneità aperta ad un numero maggiore di posti rispetto alle necessità dei singoli atenei. Tale disposizione è, a suo giudizio, estremamente pericolosa, dal momento che essa rischia di stornare le risorse (già per molti versi scarse) che le università potrebbero destinare alla ricerca, all'incremento del patrimonio librario e all'ammodernamento delle attrezzature tecnologiche, verso un ampliamento degli organici immotivato rispetto alle effettive esigenze. Il numero degli idonei a livello nazionale deve invece essere pari a quello dei posti banditi dalle univer-

sità, pena il rischio di un aumento del numero dei docenti senza un corrispondente incremento della loro qualità.

Quanto poi alle modalità di formazione delle commissioni di concorso, il senatore Fisichella dichiara di concordare con quanto previsto nel testo governativo, vale a dire con l'adozione di un sistema esclusivamente elettivo. Egli non ritiene però che cinque commissari siano sufficienti a svolgere tutte le mansioni affidate loro, soprattutto nell'ipotesi che venga mantenuta una lista di idoneità aperta al 150 per cento dei posti richiesti dagli atenei. Quanto poi al voto limitato ad una sola preferenza, egli si dichiara sostanzialmente favorevole, anche se sottopone all'attenzione della Commissione l'opportunità di ampliare a due il numero delle preferenze esprimibili, anche al fine di conseguire migliori strumenti di verifica del consenso ottenuto da ciascun candidato.

Dopo aver espresso alcuni dubbi, anche di natura costituzionale, in ordine all'ipotesi - prevista dal testo governativo - di vietare ad un medesimo candidato la possibilità di partecipare a più di tre concorsi nazionali relativi alla stessa fascia, il senatore Fisichella manifesta contrarietà alla attribuzione delle funzioni di segretario verbalizzante dei concorsi ad un non docente. Oltre al fatto che i dirigenti amministrativi non posseggono i requisiti scientifici e professionali necessari per lo svolgimento di dette funzioni, egli ritiene che una norma siffatta sia ispirata ad una sfiducia nelle qualità morali dei docenti a suo giudizio nient'affatto condivisibile.

Quanto poi alla previsione della decadenza automatica delle commissioni esaminatrici che non abbiano completato i propri lavori entro i termini prescritti, egli ritiene che si tratti di un meccanismo suscettibile di provocare inopportune manipolazioni sugli esiti delle tornate concorsuali, attraverso i mutamenti di maggioranze inevitabilmente conseguenti alla assunzione di funzioni da parte dei membri supplenti.

Il senatore Fisichella dichiara poi di non condividere la parte del disegno di legge governativo in cui si prevede che il giudizio delle commissioni esaminatrici verta sia sulla produzione scientifica che sul *curriculum* del candidato. A suo giudizio, le commissioni dovrebbero infatti limitarsi a valutare la produzione scientifica dei candidati, per lo meno per quel che riguarda i concorsi a professori di prima fascia. Né giudica egli opportuna la possibilità che siano i candidati stessi ad indicare quali, tra i propri lavori, ritengono più originali e significativi, dal momento che tale valutazione - squisitamente soggettiva - rischia di costituire da un lato un *handicap* per i candidati e dall'altro un limite per i commissari.

Quanto infine alla previsione di una seconda fase concorsuale, collocata presso i singoli atenei, egli esprime il timore che le commissioni di facoltà possano essere costrette a far ricorso a professori esterni alla facoltà stessa in misura consistente, così violando il principio della autonomia scientifica di ciascuna facoltà.

Dopo aver rilevato che l'imposizione ai professori appena nominati di insegnare per almeno un quadriennio nella medesima università prima di poter chiedere il trasferimento può rappresentare un vincolo opportuno per la salvaguardia delle esigenze proprie delle facoltà minori, egli conclude richiamando nuovamente l'attenzione della Commissione sull'opportunità di far corrispondere il numero degli idonei al concorso nazionale con quello dei posti banditi dalle università, senza ce-

dere a pressioni in senso inverso che evidentemente rispondono a logiche demagogiche ed elettoralistiche.

Il senatore DI MAIO ritiene che un provvedimento di riforma della docenza universitaria, quale quello che la Commissione si appresta ad esaminare nel merito, pur senza prefiggersi lo scopo di esaurire la vasta e complessa problematica universitaria, dovrebbe comunque porsi come un tassello di una riforma più organica, della quale anticipare alcuni nodi fondamentali. Ad esempio, egli giudica indispensabile affrontare fin d'ora, sia pure in termini non esaustivi, il problema della definizione dello stato giuridico del personale universitario, tenendo adeguatamente conto della evoluzione, in atto negli ultimi anni, del ruolo dei ricercatori. A tale proposito, sarebbe infatti un segnale di grande rilievo introdurre nel testo di riforma della docenza alcuni elementi anticipatori del loro futuro assetto giuridico. Inoltre, il testo potrebbe fin d'ora individuare, se non un meccanismo compiuto, per lo meno qualche elemento concreto ai fini della istituzione di un sistema di valutazione delle attività di ciascuna università rispetto ad obiettivi prefissati. Ancora, il testo dovrebbe ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della didattica e le inevitabili limitazioni conseguenti alla ristrettezza delle disponibilità finanziarie.

Quanto al disegno di legge presentato dal ministro Salvini, che egli auspica possa essere integrato con le indicazioni testé formulate, dichiara di non condividere affatto la norma che prevede la decadenza dalla lista di idoneità nazionale di quei candidati che non vengano chiamati da alcun ateneo per un determinato numero di anni. L'attestazione della qualificazione scientifica di un candidato ha infatti, per sua stessa natura, carattere indefinito nel tempo e non può essere soggetta ad alcun vincolo temporale.

Egli conclude invitando la Commissione a riflettere concretamente sulla opportunità di assicurare alle università la possibilità di utilizzare giovani docenti anche temporaneamente, pur senza cadere nell'errore di creare situazioni di precariato destinate a restare tali in eterno.

Il senatore MASULLO, a tutela della dignità del lavoro parlamentare, manifesta il proprio disagio per l'andamento del dibattito odierno non tanto per l'assenza del relatore Magris (dovuta a comprensibili motivi di salute), quanto per quella del rappresentante del Governo che, dopo aver brevemente partecipato ai lavori della Commissione, ha comunicato di doversi allontanare per concomitanti impegni.

Con tali osservazioni concorda il presidente ZECCHINO, il quale evidenzia tuttavia l'oggettivo rischio di una assoluta paralisi dell'attività parlamentare se si dovessero accogliere tutte le pur legittime istanze dei diversi soggetti istituzionali. Manifesta comunque piena comprensione per il disagio denunciato dal senatore Masullo di fronte a condizioni di lavoro oggettivamente non ottimali.

Il senatore MASULLO, preso atto delle dichiarazioni del Presidente, tiene a dichiarare che le proprie osservazioni non erano rivolte alle persone, bensì alle condizioni spesso mortificanti in cui si trova a dover operare il Parlamento.

Per quel che riguarda i contenuti delle proposte all'esame della Commissione, egli ritiene che esse abbiano il merito di aver richiamato l'attenzione su questioni cruciali per l'università, troppo a lungo trascurate. L'università, peraltro, si trova al crocevia tra esigenze umane e politiche molto diverse tra loro e spesso fortemente contrastanti. Una delle contraddizioni di fondo, cui si è mancato di dare finora una soluzione definitiva, è rappresentata dalla possibilità, sostenuta da alcuni e confutata da altri, di risollevare le pericolanti sorti dell'università italiana attraverso la mera riforma di meccanismi procedurali e formali. C'è ad esempio, chi, a questo proposito, ritiene che per migliorare le condizioni in cui versa l'università sia sufficiente limitare drasticamente, ovvero addirittura bloccare, l'afflusso di nuove risorse. Tuttavia, in alcuni casi, interventi di tal genere possono non solo essere insufficienti, ma risultare anche dannosi per l'asfissia che provocano nel mondo accademico.

Il testo del ministro Salvini ha senz'altro contribuito a richiamare l'attenzione su tali questioni, ma esso pare essere determinato più dalla esigenza di reagire ad una ondata di scandali, che dalla consapevolezza di dover risolvere i veri problemi che affliggono l'università. L'impianto del disegno di legge appare infatti assai fragile, senz'altro insufficiente rispetto alla gravità della situazione in atto, e necessita di ritocchi consistenti anche se non di facile individuazione. Ad esempio, la diversità di opinioni registrata in ordine alla ipotesi di una lista di idoneità nazionale, che alcuni preferirebbero limitata nel numero ai posti messi a concorso dalle università ed altri intendono invece svincolata da ogni parametro, è il sintomo della difficoltà di raggiungere un valido punto di mediazione. Il raccordo tra esito nazionale delle procedure selettive e chiamate dai singoli atenei non è peraltro un problema meramente economico e necessita sicuramente di ulteriori approfondimenti.

Anche il senso stesso della selezione dovrebbe essere approfondito, dal momento che il sistema attuale, basato su una iniziale verifica centrata solo sulla produzione scientifica e una successiva retribuzione parametrata al solo espletamento delle attività didattiche, appare fondato su una singolare contraddizione.

La ragionevole sollecitudine con cui si è inteso esaminare i provvedimenti di riforma della docenza universitaria non deve quindi precludere gli approfondimenti necessari per l'elaborazione di un testo meditato, pena il raggiungimento di un'intesa effimera che sarebbe inutile per l'università.

Il senatore SERRA afferma che ogni intervento riformatore, anche parziale come quello proposto dal Governo, dovrebbe muovere da una visione organica centrata sullo studente, da considerare quale protagonista della vita universitaria. A tal fine occorre sovvertire l'ordinamento attuale, fondato sull'accentramento delle risorse finanziarie e sulla loro successiva distribuzione da parte di un vertice burocratico alla periferia degli atenei; la Lega Nord ritiene quindi necessario consentire allo studente di gestire attivamente parte delle risorse destinate all'istruzione superiore, affidandogli un «bonus» spendibile in ogni università. Tale «bonus» dovrebbe essere di valore diverso a seconda della disciplina scelta e corredato di meccanismi compensativi per favorire gli studenti economicamente più deboli e le sedi universitarie più disagiate. Premessa ineludibile di tale intervento è comunque la soppressione del va-

lore legale del titolo di studio, la sopravvivenza indurrebbe gli atenei a trasformarsi in meri erogatori di diplomi, pur di attirare gli studenti e le risorse legate alla loro presenza. Nella prospettiva della sua parte politica, sarebbero quindi gli stessi studenti a realizzare la tanto auspicata verifica della produttività e anche i fondi per la ricerca potrebbero essere ancorati, almeno in parte, alle scelte degli studenti.

Passando ai concorsi, il senatore Serra afferma che per assicurare il successo della riforma occorre finanziarla adeguatamente e assicurarsi il consenso del gruppo sociale interessato. Dal momento, poi, che l'obiettivo da perseguire è quello di elevare la qualità del corpo docente, si dice favorevole all'abilitazione senza limiti numerici e all'introduzione di meccanismi selettivi semplici, tali da ridurre l'intollerabile contenzioso in atto. Sotto questo profilo, il disegno di legge Salvini appare inaccettabilmente complesso. L'eliminazione di ogni vincolo numerico alle idoneità - vincolo del resto incompatibile con il concetto stesso di idoneità - consentirà di realizzare pienamente tanto l'autonomia di giudizio dei docenti afferenti a ciascun settore, quanto quella delle singole facoltà, libere di scegliere il candidato più rispondente alle loro specifiche esigenze. Circa poi il limite di validità temporale all'idoneità, esso è del tutto ingiustificato se riferito alla capacità didattica; se invece si intende riferito alla capacità scientifica, non si vede per quale motivo analogo controllo non debba essere imposto ai docenti già in servizio. Lo schema proposto dal Governo per l'accesso alle due fasce - continua il senatore Serra - configura una vera e propria progressione di carriera, in contrasto con il decreto presidenziale n. 382 del 1980 che prevede l'unicità del ruolo docente. Se così è, infatti, non si giustificano due diversi giudizi di abilitazione, distinti per ciascuna fascia. Tale rigida distinzione, inoltre, lede la conclamata autonomia delle università, vincolate ad effettuare le chiamate secondo la tipologia di cattedra da coprire.

Il senatore Serra conclude annunciando la presentazione di una proposta di riforma del Gruppo Lega Nord, nel quale saranno affrontati anche gli argomenti qualificanti del tempo unico per i docenti e dell'organico di ateneo.

Il senatore CAMPUS, ferma restando la necessità da tutti condivisa di un intervento in materia di concorsi, esprime dubbi sull'opportunità di rifiutare *in toto* le soluzioni offerte dal passato. Soffermandosi in particolare sul disegno di legge n. 1629 del ministro Salvini, si dice non pienamente convinto che l'introduzione delle idoneità - specie se legate a un tetto numerico così elevato - consenta davvero di conseguire quei risultati in termini di efficienza, snellimento, trasparenza e democratizzazione dei concorsi che tutti intendono conseguire. Va invece sottolineata l'importanza fondamentale di una cadenza regolare nello svolgimento dei concorsi, in mancanza della quale ogni tornata diviene fatalmente una lotta a coltello fra un numero esorbitante di candidati e suscita il più aspro contenzioso. Prospetta quindi l'opportunità di un filtro per l'accesso ai concorsi, al fine di soddisfare le legittime aspettative di carriera dei ricercatori e degli associati e giudica assolutamente necessario vietare ai docenti in servizio la partecipazione ai concorsi per la medesima fascia cui appartengono, fonte di gravissime turbative. Non condivide, poi, il divieto di partecipare a più di tre concorsi, a suo avviso irra-

gionevole, e la troppo lunga validità temporale dell'idoneità che, consentendo la sovrapposizione degli idonei di più tornate concorsuali, susciterà fatalmente un ampio contenzioso. Invita quindi ad una riflessione sulle modalità di costituzione delle commissioni nazionali, richiamando gli aspetti positivi del sorteggio e rileva che comunque l'espressione di una sola preferenza da parte dei votanti è insufficiente. Condivide invece le norme sui tempi di lavoro delle commissioni, sulla predeterminazione dei criteri di giudizio e sull'indicazione da parte dei candidati dei propri lavori più significativi. L'articolazione della procedura di concorso in due fasi gli pare infine un'inutile complicazione, specialmente per i caratteri della fase destinata a svolgersi presso le facoltà, in contrasto con le esigenze di rapidità, frequenza e trasparenza che dovrebbero caratterizzare i futuri concorsi universitari.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta già convocata per domattina alle ore 9 avranno luogo le ultime audizioni programmate per l'indagine conoscitiva concernente i disegni di legge in esame; la discussione generale degli stessi disegni di legge si concluderà invece nella seduta di domani pomeriggio, mentre in quella di giovedì mattina avranno luogo le repliche del relatore e del Ministro.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
(R029 000, C07, 0016°)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà giovedì 1° giugno, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 18,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

99ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario CHIMENTI risponde all'interrogazione 3-00660 dei senatori Martelli e Mulas, facendo presente che il Ministro dei trasporti e della navigazione, come previsto dalla normativa vigente, ha ricevuto dai Comuni interessati, dalla Provincia e dalle Camere di commercio competenti, le designazioni dei componenti la terna di esperti tra i quali, d'intesa con la Regione, il Ministro è chiamato ad effettuare la nomina del presidente dell'autorità portuale.

Successivamente, in data 3 aprile 1995, il Presidente della Regione Sardegna ha inviato un fonogramma indirizzato al Ministro dei trasporti e della navigazione nel quale si legge che «con riferimento alla terna di esperti designati dalla Provincia, dai Comuni di Cagliari, Capoterra e Sarroch, e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, nelle persone, rispettivamente dei signori professor Italo Ferrari, ingegner Giovanni Costa e dottor Antonello Montaldo (...) ai fini della prevista intesa si esprime il gradimento di questa Regione per il designato dalla Provincia di Cagliari professor ingegner Italo Ferrari»; e si legge altresì una congrua motivazione del gradimento stesso.

La decisione del Ministro di raggiungere un'intesa con la regione Sardegna sul nome del professor ingegnere Italo Ferrari, è stata poi trasmessa con la richiesta di parere al Parlamento in data 2 maggio 1995.

Dai fatti sopra esposti si evince quindi che, contrariamente a quanto sostenuto dagli onorevoli interroganti, la regione Sardegna ha espresso il suo gradimento essendo perfettamente a conoscenza

delle designazioni effettuate dai Comuni interessati e dalle Camere di commercio, ed a seguito di un raffronto fra le varie designazioni.

I criteri di obiettiva valutazione adottati dal Ministro per la nomina sono, d'altra parte, sintetizzati nella sua lettera al Presidente della Camera, dove si legge che l'ingegner Ferrari «risulta dotato della necessaria professionalità per l'espletamento dell'incarico».

Il sottosegretario Chimenti sottolinea pertanto che la procedura seguita è stata perfettamente aderente al dettato legislativo e allo spirito stesso delle norme che disciplinano la nomina dell'Autorità portuale di Cagliari.

Il senatore MARTELLI ringrazia il Sottosegretario per la chiara risposta fornita, ma si dichiara insoddisfatto, in quanto i nominativi indicati dai Comuni, che peraltro hanno designato delle personalità con indubbia esperienza pluriennale nel settore, non sono stati presi in considerazione, mentre è stato privilegiato il nominativo proposto dal Presidente della Regione il quale non ha dato certo prova di efficienza e capacità per le designazioni di personale direttivo, così come ad esempio si registra per le nomine dei direttori generali delle USL in Sardegna.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Cagliari

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame: parere favorevole)
(L014 078, C08ª, 0032ª)

Il presidente BOSCO illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, professor ingegnere Italo Ferrari, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone perciò alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALÒ, ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, BENVENUTI (in sostituzione del senatore Rognoni), BONANSEA (in sostituzione del senatore Gei), BOSCO, CARPINELLI, DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, FALQUI, MARTELLI (in sostituzione del senatore Meduri), PEDRAZZINI, RAGNO, SCIVOLETTO, SELLITTI, STANZANI GHEDINI, TERRACINI, VELTRI (in sostituzione del senatore Pellegrino).

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 12 voti favorevoli e 9 contrari.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Esame: parere favorevole)
(L014 078, C08ª, 0033ª)

Il presidente BOSCO illustra alla Commissione il *curriculum* del candidato proposto, dottor Michele Lacalamita, dal quale emerge l'idoneità dello stesso a ricoprire l'incarico in questione.

Sottopone quindi alla valutazione della Commissione una proposta di parere favorevole.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori ALÒ, ANGELONI, ARMANI, BACCARINI, BENVENUTI (in sostituzione del senatore Rognoni), BONANSEA (in sostituzione del senatore Gei), BOSCO, CARPINELLI, DE CORATO, DEMASI, FAGNI, FALOMI, FALQUI, MARTELLI (in sostituzione del senatore Meduri), PEDRAZZINI, RAGNO, SCIVOLETTO, SELLITTI, STANZANI GHEDINI, TERRACINI, VELTRI (in sostituzione del senatore Pellegrino),

La proposta di parere favorevole risulta quindi approvata con 16 voti favorevoli, 2 contrari, una astensione, mentre due schede sono nulle.

IN SEDE REFERENTE

(1700) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 24 maggio scorso.

Si passa alla trattazione degli emendamenti.

Il Presidente avverte che, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della Commissione Bilancio, si dovrà rinviare a domani la votazione degli emendamenti aventi implicazioni finanziarie (9.1, 9.2, 10.2, 13.1).

La Commissione prende atto.

Il relatore BACCARINI illustra quindi gli emendamenti 2.1, 9.1., 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 e 13.1.

Il senatore BONANSEA e il presidente BOSCO illustrano rispettivamente gli emendamenti 9.2 e 10.4.

Dopo che il senatore ALÒ è intervenuto per esprimere il proprio dissenso sull'emendamento 2.1, Il Relatore esprime parere contrario agli emendamenti 9.2 e 10.4.

Il sottosegretario TESTA esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti presentati, per le ragioni da lui illustrate nel corso della discussione. Infatti, un ulteriore prolungamento dell'*iter* del provvedimento rischierebbe di compromettere la realizzazione delle opere nei tempi previsti per assolvere agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese.

In particolare, per quanto concerne l'emendamento 2.1, fa presente che esso si rivela anche inutile, in quanto la Conferenza dei servizi, per le opere relative ai campionati mondiali di sci, si è già conclusa.

Preso atto di quest'ultima dichiarazione del rappresentante del Governo, il relatore BACCARINI ritira l'emendamento 2.1.

Si passa alle votazioni degli emendamenti (ad eccezione, per i motivi esposti in precedenza dal Presidente, degli emendamenti 9.1, 9.2, 10.2 e 13.1, che vengono accantonati).

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FALQUI ed ALÒ, viene approvato l'emendamento 10.1.

L'emendamento 10.3, dopo dichiarazioni di voto favorevoli dei senatori FALQUI, ANGELONI, ALÒ e RAGNO, è accolto. Resta conseguentemente precluso l'emendamento 10.4.

Con successive votazioni, sono poi approvati gli emendamenti 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, nonché 12.4 (previa dichiarazione di astensione del senatore Falqui).

Sull'emendamento 12.5, annunciano il loro voto contrario i senatori ANGELONI, ALÒ e FALQUI. L'emendamento viene successivamente ritirato dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono accolti quindi gli emendamenti 12.6 e 12.7.

Il seguito dell'esame è infine rinviato a domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1700

al testo del decreto-legge

Art. 2.

Sostituire il comma con il seguente:

«Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4 e all'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

2.1

IL RELATORE

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *Disposizione finanziaria - 1.* Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1994 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

2. All'ulteriore onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede, relativamente all'anno 1995, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1995-1997, al Capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

9.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero del tesoro iscritto ai fini del bilancio 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995».

9.2

BONANSEA, GEI

Art. 10.

Al comma 1, dopo le parole «il concorso finanziario» inserire la seguente: «complessivo».

10.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) lire 3 miliardi per l'anno 1994, lire 10 miliardi per l'anno 1995, lire 12 miliardi per l'anno 1996 e lire 5 miliardi per l'anno 1997, da destinare alle necessarie attività organizzative e gestionali».

10.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le funzioni di coordinamento ed alta vigilanza per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, con riferimento allo svolgimento delle procedure e all'utilizzazione dei fondi connessi alla manifestazione, sono svolte dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato, al quale spettano altresì i compiti di cui ai successivi articoli del presente decreto».

10.3

L RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comitato di coordinamento è assistito da una apposita segreteria, composta di non più di dieci persone, ivi compresi gli esperti scelti anche a norma dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che ha il compito di assicurare anche il necessario supporto alle iniziative promozionali collaterali. Alla spesa relativa al funzionamento del comitato e della relativa segreteria, ivi compresi i compensi da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede a carico dei fondi di cui al comma 1, lettera b)».

10.4

BOSCO

Art. 11.

Al comma 2, sostituire le parole «comitato di coordinamento» con le seguenti «Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato».

11.1

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, approva un programma di interventi, sulla base delle proposte pervenute, nei trenta giorni successivi. Il programma indica l'importo massimo di contributo dello Stato erogabile per ciascun intervento. Il programma degli interventi, con gli importi relativi alle opere da realizzare, è pubblicato in forma integrale presso la sede della Regione Puglia e presso quella della Provincia di Bari; dell'avvenuta pubblicazione è data notizia a mezzo della stampa locale. Nei quindici giorni successivi alla pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni al programma degli interventi per motivi di pubblico interesse. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, apporta, sulla base delle osservazioni accolte, le eventuali modifiche al programma degli interventi e lo riapprova nei successivi trenta giorni. Le osservazioni non accolte si intendono respinte. Entro trenta giorni dalla prima approvazione del programma degli interventi, ovvero dalla approvazione delle sue successive varianti, il programma è trasmesso, per l'ulteriore corso, alla Conferenza dei servizi di cui al comma 4, convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri».

12.1

IL RELATORE

Al comma 4 sostituire le parole «il Presidente del Comitato di coordinamento» con le seguenti: «il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato».

12.2

IL RELATORE

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «il direttore dell'aeroporto e il Presidente dell'Autorità portuale, ovvero, qualora questi non sia stato nominato, il Commissario straordinario».

12.3

L RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Su richiesta delle amministrazioni e degli enti comunque interessati alla manifestazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un Ministro all'uopo delegato, include, altresì, nel programma ogni altro utile intervento, anche infrastrutturale, funzionale al migliore svolgimento della manifestazione stessa ed alla realizzazione delle iniziative in campo culturale ed artistico ad essa collegato. Ai predetti interventi si applicano i termini e le procedure stabiliti dal presente decreto. La realizzazione di tali ulteriori interventi deve essere effettuata senza oneri a carico delle disponibilità recate dal presente decreto».

12.4

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche con riferimento all'afflusso e alla mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati».

12.5**IL RELATORE**

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole «comprese nel programma approvato dal comitato di coordinamento» con le seguenti: «approvate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro all'uopo delegato».

12.6**IL RELATORE**

Al comma 9, sostituire le parole «comitato di coordinamento» con le seguenti: «Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro all'uopo delegato».

12.7**IL RELATORE**

Art. 13.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, comma 1, lettera b), pari a complessive lire 5 miliardi per l'anno 1994, lire 13 miliardi per l'anno 1995, lire 15 miliardi per l'anno 1996 e lire 8 miliardi per l'anno 1997, si provvede per l'anno 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del bilancio e della programmazione economica, e per gli anni 1995, 1996 e 1997 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

13.1**IL RELATORE**

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

84ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario PRESTAMBURGO risponde all'interrogazione n. 3-00646 concernente i motivi per i quali l'Eima non ha ancora deliberato in merito all'attuazione del programma di interventi a sostegno degli allevamenti bovini da carne (Piano carni bovine di qualità).

Premesso che su detto programma gli organi delle Comunità hanno esplicitamente manifestato di non avere obiezioni, rileva che è stata predisposta la convenzione con l'AIA per l'attuazione del Programma stesso, che dovrebbe essere finanziato con fondi del 1995, non potendosi più - egli aggiunge - fare riferimento agli stanziamenti deliberati dal CIPE nei programmi dell'Eima degli anni precedenti. Considerati tutti gli impegni cui l'Eima dovrà far fronte nel corrente anno, si sta valutando la possibilità di inserire il Piano carni nel programma degli interventi Eima per il 1995.

Conclude annunciando che è in corso di predisposizione un disegno di legge sulla zootecnia, che non si esclude possa sostituire più proficuamente il Piano, che coinvolge solo obiettivi di qualità e non considera altre problematiche concernenti l'allevamento bovino.

Il senatore BORRONI osserva che è impossibile dichiararsi soddisfatto, non essendo stata data alcuna risposta ad una precisa domanda circa i motivi dell'inadempienza dell'Eima. Evidenziato, poi, con perplessità, il prospettato collegamento fra mancata risposta e la cennata iniziativa legislativa, osserva che il dato di fatto rilevante, di fronte al quale ci si trova, è la mancata attuazione, ad oggi, di un Piano che è stato approvato tre anni or sono e che ha avuto il «via libera»

dall'Unione europea. Conclude giudicando molto confusa la risposta avuta.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO prende atto delle valutazioni del senatore Borroni e assicura che riferirà al Ministro.

IN SEDE DELIBERANTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. - *Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie*

(403) BORRONI ed altri. - *Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 23 maggio scorso.

Il presidente FERRARI - premesso che non si è ancora passati all'esame dei singoli articoli del testo unificato e che ci si trova nella fase dell'acquisizione preliminare dei pareri obbligatori previsti dall'articolo 41 del Regolamento per la sede deliberante - ricorda che nell'ultima seduta ha dato lettura dell'emendamento 6.100 presentato dal senatore Cusimano, che è stato subito dopo trasmesso - ai sensi del comma 5 del citato articolo 41 del Regolamento - alla 1ª Commissione affari costituzionali. L'emendamento aumenta da tre a sette il numero dei rappresentanti delle Regioni e province autonome in seno al Comitato e prevede un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

La 1ª Commissione in data 24 maggio ha trasmesso il seguente parere sull'emendamento del senatore Cusimano: «esaminato l'emendamento al testo unificato dei disegni di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che il presidente del Comitato, di cui all'articolo 6, sia eletto dallo stesso organismo tra i propri componenti. Quanto alle altre condizioni poste nel parere del 17 maggio, esse risultano soddisfatte, e sono conseguentemente rimosse anche le ragioni di contrarietà agli emendamenti del Governo concernenti l'articolo 6».

A seguito di ciò - aggiunge il presidente Ferrari - sono stati presentati altri due emendamenti: uno del senatore Cusimano (6.100/1) che, recependo l'ultima condizione posta dalla 1ª Commissione nel suddetto parere, sostituisce il comma 3 dell'articolo 6 prevedendo che il presidente del Comitato sia eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato - si prevede altresì - sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

L'altro emendamento (6.101) è stato presentato dal relatore Degaudenz: prevede che il Comitato sia composto da 15 membri di cui 3 designati dai Ministri, 5 dalle Regioni e province autonome, 1 dalle associazioni dei consumatori e 6 dalle categorie imprenditoriali.

Mentre il primo emendamento (6.100/1) del senatore Cusimano è diretto a recepire la condizione del citato parere della 1ª Commissione sulla presidenza del Comitato, l'emendamento del relatore (6.101) modifica nuovamente la composizione del Comitato, specie per quanto ri-

guarda la rappresentanza delle Regioni, sicché su di esso è necessario acquisire il parere della 1^a Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09^a, 0046^o)

Il PRESIDENTE ricorda che, subito dopo il termine della seduta della Commissione, si riunirà la Sottocommissione per l'esame preliminare dei disegni di legge n. 840, n. 1007 e n. 1489 concernenti il riordino dei Consorzi agrari.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

154ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato MASTROBUONO.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
(L014 078, C10ª, 0004ª)

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano»

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario MASTROBUONO dà conto analiticamente delle ragioni che hanno indotto il Governo a sottoporre alle competenti Commissioni parlamentari la conferma del dottor Cesare Manfredi quale presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

Si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore TURINI, il presidente CARPI, il senatore MASIERO - il quale preannuncia il suo voto favorevole - e il senatore DEBENEDETTI.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

112ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, le signore Gabriella CAMOZZI, Renata LIVRAGHI, Carla PASSALACQUA e Franca SELVAGGI in rappresentanza del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro: audizione di componenti del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici
(R048 000, C11ª, 0002ª)

Il presidente SMURAGLIA illustra i motivi dell'indagine e fornisce una sommaria informazione sulle risultanze dei sopralluoghi effettuati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva, a Milano, a Firenze e a Napoli da delegazioni della Commissione.

Interviene per prima la signora Gabriella CAMOZZI, vicepresidente del Comitato nazionale, che si sofferma in primo luogo sulla mancata attuazione dell'articolo 3 della legge n. 125 in tema di finanziamenti degli interventi di formazione professionale, sottolineando come il Cipe non abbia mai tenuto conto, nella ripartizione dei relativi fondi, della parte spettante alla legge n. 125. Passa quindi ad illustrare i problemi applicativi dell'articolo 8 della legge, facendo presente che molte regioni non hanno ancora nominato i consiglieri di parità, ma anche che, laddove essi sono stati nominati, non sempre i compiti loro affidati sono stati espletati. È questo il motivo per cui il Comitato nazionale sta programmando interventi di formazione dei consiglieri di parità al fine di rendere più omogenea la loro preparazione, tenuto conto della diversità di esperienze e di provenienza territoriale. Informata inoltre la Commissione che il Comitato sta elaborando una serie di criteri per valutare l'attuabilità dei progetti di pari opportunità, illustra quindi i problemi

relativi all'applicazione dell'articolo 9 che disciplina i criteri che devono essere seguiti dalle imprese nel presentare i rapporti agli Uffici del lavoro; al riguardo è ancora pendente davanti al TAR del Lazio una vertenza sollevata dalla Confindustria e dall'Assicredito. Ricorda infine la non applicazione dell'articolo 2, comma 6, relativamente ai progetti di azione positiva nel pubblico impiego, che avrebbero dovuto prendere l'avvio con una concertazione tra i Ministri del lavoro e della funzione pubblica, concertazione che non ha però mai avuto luogo.

Il presidente SMURAGLIA chiede chiarimenti su quest'ultimo punto.

Risponde la signora Carla PASSALACQUA che spiega come la mancata concertazione sia dovuta *fondamentalmente a divergenze riguardanti la distribuzione dei finanziamenti per i progetti di formazione tra imprese pubbliche e private.*

Il presidente SMURAGLIA chiede quali siano i rapporti del Comitato del quale la signora Camozzi è vicepresidente con la Commissione nazionale per le pari opportunità insediata presso la Presidenza del Consiglio.

La signora CAMOZZI fa presente che i compiti del Comitato sono quelli definiti nell'ambito della legge n. 125 che riguarda soltanto gli interventi in materia di mercato del lavoro e che i rapporti che il Comitato ritiene prioritari - gli unici che possano dar luogo a progetti di azioni positive - sono piuttosto quelli con i Comitati per le pari opportunità istituiti presso le Pubbliche amministrazioni.

Il presidente SMURAGLIA chiede quali siano le condizioni in cui operano i consiglieri di parità, in particolare relativamente alle strutture loro fornite per l'espletamento dei compiti previsti dalla legge n. 125.

La signora CAMOZZI sottolinea come la mancanza di risorse, in termini di strutture e finanziamenti, sia il problema più grave che i consiglieri di parità si trovino di fronte.

Il presidente SMURAGLIA chiede quali siano, secondo i membri del Comitato, le ragioni della forte carenza di azione giudiziaria, in relazione agli obblighi e ai diritti stabiliti dalla legge n. 125, che l'indagine ha consentito finora di accertare.

Risponde la signora PASSALACQUA che sottolinea, in via generale, la scarsa propensione delle donne a ricorrere al giudice e la difficoltà di dimostrare che la discriminazione subita sia legata al sesso. Vi è poi da *annoverare una scarsa conoscenza della legge, anche da parte dei magistrati.*

La signora LIVRAGHI rileva a sua volta come la legge n. 125 rientri poco nella cultura diffusa nel mondo del lavoro. È questo uno dei motivi per cui il Comitato ritiene che l'informazione sull'esistenza di questa legge dovrebbe far parte di programmi di educazione

civica ed essere più efficacemente diffusa mediante azioni pubblicitarie.

Il presidente SMURAGLIA, a proposito dell'obbligo previsto dall'articolo 9 per le imprese di consegnare rapporti agli Uffici del lavoro sulla loro struttura interna, fa presente che il TAR non ha concesso alcuna sospensiva a seguito dei ricorsi presentati. Chiede quindi perchè non vi sia un'attività degli organismi di vigilanza al fine di rendere operante tale obbligo.

Risponde la signora CAMOZZI, la quale sottolinea come il Ministro del lavoro stia operando per raggiungere un'intesa con tutte le parti sociali sul contenuto dei rapporti. Fa quindi presente che, poichè il problema posto dalla Confindustria è di riservatezza delle informazioni relative alle retribuzioni dei dirigenti, sarebbe forse possibile trovare un accordo in base al quale le imprese dovrebbero comunicare non il valore assoluto di tali retribuzioni, ma la differenza in percentuale tra la retribuzione dei dirigenti uomini e quella dei dirigenti donne. Fornisce ulteriori chiarimenti al riguardo la signora LIVRAGHI.

La signora Franca SELVAGGI, sempre relativamente all'articolo 9, fa presente che, proprio perchè il TAR non ha concesso nessuna sospensiva, gli Ispettorati del lavoro hanno diffidato le imprese a presentare i moduli. Le diffide degli Ispettorati sono state però subito impugnate dalle imprese.

La signora PASSALACQUA fa inoltre presente che la multa per la mancata presentazione del rapporto è irrisoria: la questione è pertanto di ordine politico e non tecnico.

Il senatore DE GUIDI chiede quale sia l'impegno delle organizzazioni sindacali per la promozione della legge n. 125 nel mondo del lavoro.

La signora CAMOZZI, ricostruendo le vicende legate alle azioni per promuovere la pari opportunità lavorativa tra uomo e donna, osserva come manchi ancora nel mondo del lavoro la considerazione del lavoro femminile come risorsa.

La senatrice DANIELE GALDI chiede se le donne siano sufficientemente scolarizzate per essere inserite proficuamente nel mercato del lavoro.

A tale domanda risponde la signora PASSALACQUA, che sottolinea la mancanza di una politica generale volta all'orientamento al lavoro delle donne, politica che non può che essere concertata tra Parlamento e Governo, tenendo presente, peraltro, un problema non più eludibile come quello della maternità, nei confronti del quale c'è necessità di una più generale politica della famiglia.

La signora LIVRAGHI fornisce quindi alcuni dati relativi all'occupazione femminile, anche in relazione al tasso di scolarizzazione.

Il senatore MANZI ricorda brevemente la situazione dell'area torinese, sottolineando come le prime ad essere espulse dal mercato del lavoro in un momento di crisi siano state proprio le donne.

Il presidente SMURAGLIA, dopo aver ringraziato le signore intervenute, dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA)

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L014 078, C11*, 0008*)

Il relatore, senatore BARRA, illustra il *curriculum vitae* del dottor Rocco Familiari, proposto quale presidente dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Poichè il *curriculum* appare del tutto idoneo in relazione all'incarico, propone l'espressione di un parere favorevole.

Posto ai voti, il parere favorevole risulta approvato con 10 voti favorevoli, 2 voti contrari e un'astensione.

Partecipano alla votazione i senatori BARRA, BASTIANETTO, DANIELE GALDI, DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, MANFROI, MANZI, MULAS, PELELLA, SMURAGLIA, SPISANI e TAPPARO.

IN SEDE REFERENTE

(1209) MANZI ed altri: Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore DE GUIDI, illustra il provvedimento in titolo ricostruendo la storia politica e sindacale del periodo 1948-1966 nel corso del quale, in piena guerra fredda, molte persone furono licenziate per questioni ideologiche. Fino alla legge n. 604 del 1966, perfezionata successivamente dalla legge n. 300 del 1970, tali discriminazioni colpirono molti lavoratori a cui si venne incontro con la legge n. 36 del 1974 - poi prorogata dalla legge n. 648 del 1979 - che riconosceva loro la possibilità di fare domanda per sanare almeno la loro posizione previdenziale. Alcuni di questi lavoratori, per differenti motivi, non fecero in tempo a presentare tale domanda ed è questo il motivo per cui è necessario intervenire celermente con il provvedimento in esame per riaprire i termini, considerando peraltro che si tratta ormai soltanto di alcune centinaia di persone in età avanzata.

Il senatore DE LUCA chiede se non sia il caso di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE fa presente che, non essendo ancora stato espresso il parere della Commissione bilancio, tale proposta appare prematura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SOLLECITAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN'INTERROGAZIONE

Il senatore SPISANI sollecita l'urgente svolgimento dell'interrogazione 3-00678 affinché vi sia una tempestiva risposta del Governo circa la richiesta di una ulteriore proroga del termine del condono previdenziale, in scadenza domani. Sarebbe infatti assai importante conoscere gli orientamenti dell'Esecutivo in una materia tanto delicata per le imprese.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico della richiesta avanzata dal senatore Spisani.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11*, 0017*)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la Commissione aveva fissato il termine per la presentazione di emendamenti al testo derivante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 260, 514, 582, 642 e 1129, in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, per martedì 6 giugno 1995. Poiché però in quella settimana i lavori del Senato sono sospesi, propone di spostare tale termine a mercoledì 14 giugno 1995, alle ore 13.

La Commissione concorda.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per l'espressione dei pareri sui disegni di legge è convocata per domani, mercoledì 31 maggio 1995 alle ore 9,15.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

80^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MANARA

indi del Presidente

ALBERTI CASELLATI

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(713) NAPOLI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(822) DIONISI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame congiunto, nel testo unificato proposto dalla relatrice Bettoni Brandani, sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il presidente MANARA avverte che si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1 del testo unificato.

Dopo che la senatrice BETTONI BRANDANI ha illustrato gli emendamenti 1.1 e 1.2, chiarendo, ad una domanda del senatore DIONISI in relazione al primo emendamento, che appare prematuro disciplinare anche la questione relativa ai farmaci veterinari, il sottosegretario CONDORELLI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Dopo una dichiarazione di voto contraria sull'emendamento 1.1 del senatore DIONISI, tale emendamento, posto ai voti, è respinto,

mentre, posto ai voti, è accolto l'emendamento 1.2, come pure l'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Ritirato l'emendamento 2.1, la relatrice BETTONI BRANDANI precisa la formulazione dell'emendamento 2.3 relativamente al criterio di accesso per la laurea breve e il senatore XIUMÈ si esprime in senso favorevole all'istituzione di una «corsia preferenziale» per la laurea breve. Dopo che il rappresentante del Governo si è espresso in senso favorevole sull'emendamento 2.3 e contrario sull'emendamento 2.2, precisando che già la legislazione vigente assegna al Ministero la competenza sulla farmacovigilanza, il senatore XIUMÈ ritira l'emendamento 2.2.

L'emendamento 2.3, posto ai voti, è accolto, come pure risulta accolto, dopo essere stato posto ai voti, l'articolo 2, nel testo emendato.

Il RELATORE, prima di passare all'esame dell'articolo 3, propone una nuova formulazione dell'emendamento 3.0.1, soppressiva del primo periodo e volta ad inserire il secondo e il terzo periodo come comma aggiuntivo, dopo il comma 2 dell'articolo 3.

Dopo che il senatore XIUMÈ ha dichiarato di accettare la riformulazione proposta dal relatore per l'emendamento 3.0.1, che trasforma in emendamento 3.1, su tale emendamento si svolge un breve dibattito, cui partecipano i senatori GALLOTTI, PEPE, il presidente MANARA e la relatrice BETTONI BRANDANI, mentre il sottosegretario CONDORELLI, pur dichiarando di ritenere superfluo il secondo periodo di tale nuovo emendamento 3.1 relativo al divieto di vendita, si esprime favorevolmente su tale emendamento 3.1, che, posto ai voti, risulta accolto.

Sono quindi posti ai voti ed accolti l'articolo 3 nel testo emendato e gli articoli 4, 5 e 6 senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

La relatrice BETTONI BRANDANI dà per illustrato l'emendamento 7.1, che posto ai voti, risulta accolto, come pure l'articolo 7 nel testo emendato; sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti gli articoli 8, 9, 10 e 11 senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 12.

Dopo che il senatore XIUMÈ ha dato per illustrati gli emendamenti 12.2 e 12.3, in ordine al quale il senatore CARELLA, dato per illustrato l'emendamento 12.1, chiede chiarimenti, ha la parola la relatrice BETTONI BRANDANI, che propone di riformulare l'emendamento 12.2, inserendo dopo la parola: «rapporti» la parola: «deontologici» e di sopprimere, all'emendamento 12.3, le parole: «e al comportamento deontologico degli informatori».

Dopo che il senatore XIUMÈ ha dichiarato di accettare le riformulazioni proposte dalla relatrice per gli emendamenti 12.2 e 12.3, tali

emendamenti, favorevole il rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti ed accolti nella nuova formulazione, come pure viene posto ai voti ed accolto l'emendamento 12.1 e l'articolo 12 nel testo emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Dopo che il senatore XIUMÈ ha ritirato l'emendamento 13.1, la relatrice BETTONI BRANDANI illustra l'emendamento 13.2 che, favorevole il rappresentante del Governo, viene posto ai voti ed accolto, come pure risulta accolto l'articolo 13 nel testo emendato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed accolti gli articoli 14, 15 e 16 senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17.

La relatrice BETTONI BRANDANI dà per illustrati gli emendamenti 17.2, 17.3 e 17.5 e ritira l'emendamento 17.4, proponendo una riformulazione dell'emendamento 17.1, volta a sopprimere le parole: «rilasciato al termine del corso di formazione di cui all'articolo 17 bis»; preannuncia altresì i contenuti del nuovo emendamento 17.0.2, volto a superare i problemi di copertura posti anche dalla organizzazione dei corsi di cui all'emendamento 17.1.

Dopo che il rappresentante del Governo ha preannunciato un orientamento sfavorevole all'emendamento 17.3, ritenendo la modifica proposta non necessaria, il senatore CARELLA, illustrato l'emendamento 17.1, presenta l'emendamento 17.6 (interamente soppressivo della lettera c) dell'articolo 17) sul quale il relatore, ritirato l'emendamento 17.3, si pronuncia in senso favorevole.

Favorevole il rappresentante del Governo, l'emendamento 17.2, posto ai voti, è accolto, come pure, sempre favorevole il rappresentante del Governo, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 17.6, 17.5 e 17.1 nel testo modificato; come pure è posto ai voti ed è accolto l'articolo 17, nel testo emendato.

Ritirati gli emendamenti (aggiuntivi all'articolo 17) 17.0.1 e il nuovo emendamento 17.0.2, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23 senza modifiche.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 24.

La relatrice, dichiarato di ritirare l'emendamento 24.1, ritenendo preferibile la formulazione dell'emendamento 24.2, invita il presentatore a riformulare tale ultimo emendamento, sostituendo le parole: «da almeno un anno» con le altre: «per almeno un anno»; propone altresì, attraverso l'emendamento 24.4, una formulazione aggiuntiva, volta a garantire l'iscrizione all'albo agli informatori disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge, purchè in possesso dei requisiti richiesti.

Si svolge quindi un breve dibattito al quale partecipano il senatore CARELLA (che riformula l'emendamento 24.3 sostituendo le parole «che svolgono tale attività in modo continuativo da almeno due anni» con le altre: «che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni»); il senatore GALLOTTI (che conviene su tale nuovo testo dell'emendamento 24.3); il senatore XIUMÈ (che dichiara di insistere per la votazione dell'emendamento 24.2, con la riformulazione: «per almeno un anno» proposta dal relatore); il senatore BRUGNETTINI (che dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 24.2) la relatrice (che ritira l'emendamento 24.4).

Dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno dichiarato di rimettersi alla Commissione, l'emendamento 24.2, posto ai voti, non viene accolto, mentre l'emendamento 24.3, posto ai voti, risulta accolto nel testo riformulato, come pure risulta accolto l'articolo 24, nel testo emendato.

Favorevole il rappresentante del Governo, viene quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 24.0.1 e l'articolo 25, come pure sono poste ai voti ed accolte le proposte di coordinamento nn. 1 e 2.

Dopo che la relatrice BETTONI BRANDANI ha proposto di richiedere il trasferimento del provvedimento in titolo alla sede deliberante, all'unanimità dei presenti, previo assenso del sottosegretario CONDORELLI, la Commissione delibera di trasmettere detta richiesta alla Presidenza del Senato, dopo aver acquisito il parere favorevole dei rappresentanti dei Gruppi non presenti alla seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1673) PEDRIZZI ed altri. Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita

(Esame e rinvio. Congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1673 con i disegni di legge nn. 116, 1070, 1394, 1501 e 1550)

Il presidente ALBERTI CASELLATI illustra il disegno di legge in titolo, precisandone gli obiettivi, fra cui rientrano la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e della salute della persona e la tutela della dignità umana. Sulla base di questi presupposti il provvedimento definisce, all'articolo 1, alcuni principi generali, fra cui la tutela della persona umana fin dal momento della fecondazione; il ricorso alle tecniche di procreazione assistita esclusivamente per le coppie viventi, legate da vincolo coniugale da almeno tre anni (ed entro precisi limiti di età); il ricorso esclusivamente ad alcune pratiche di fecondazione omologa e la fissazione di un limite al numero di ovuli da trasferire, per prevenire il rischio di abortività.

Quanto ai centri che attuano tali tecniche, il Presidente relatore precisa che l'articolo 2 prevede il rilascio di un'autorizzazione, con decreto del Ministro della sanità, a strutture, pubbliche o private, previa istruttoria da parte di una Commissione da istituire presso il Ministero stesso, incaricata di redigere un protocollo vincolante

per tutte le strutture autorizzate, contenente l'indicazione analitica della procedura di procreazione assistita.

Dopo essersi soffermata sull'articolo 3, che regola il procedimento per il ricorso a tali tecniche, sulla base di una richiesta scritta congiunta dei coniugi, il Presidente ricorda che, all'articolo 4, si prevede una ipotesi di «presunzione di genitorialità», per il bambino nato con le tecniche di procreazione assistita, quando siano decorsi non meno di centocinquanta e non più di trecento giorni dalla data dell'intervento.

L'articolo 5 - prosegue il Presidente relatore - affronta la destinazione degli embrioni esistenti, vietandone, al comma 1, qualsiasi forma di manipolazione, nonché di commercio o di studio e prevedendo, al comma 2, che «la coppia di coniugi che ha commissionato l'embrione prima della data di entrata in vigore» del provvedimento possa chiederne l'impianto entro 24 mesi, decorso il quale termine, ai sensi del comma 4, «gli embrioni sono ritenuti adottabili»; mentre, al comma 6, si prevede una presunzione di legittimità per il bambino nato in base a tali procedure e, in base al comma 7, viene tutelata la sua identità ai sensi delle norme sull'adozione speciale.

Dopo aver precisato che gli articoli da 6 a 8 prevedono rispettivamente sanzioni penali, pene accessorie e sanzioni civili, e illustrato gli articoli 9, 10 e 11, il Presidente relatore ricorda che il disegno di legge n. 1673 affronta materie e tematiche che sono oggetto di approfondimento da parte del Comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 116, 1070, 1394, 1501 e 1550, in materia di procreazione assistita.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARELLA, chiede preliminarmente quali siano le ragioni per le quali nel disegno di legge, viene prevista la possibilità di limitare il ricorso alle tecniche di procreazione assistita (alle quali peraltro si dichiara contrario) solo a chi è unito dal vincolo coniugale.

Il senatore PEDRIZZI, pur riservandosi di svolgere un più ampio intervento all'atto della discussione di un eventuale futuro testo unificato delle varie proposte sulla materia, precisa che il disegno di legge in titolo nasce dalla esigenza improcrastinabile di sottoporre a regolamentazione un settore, quale quello della procreazione assistita e delle tecniche di fecondazione artificiale, oggetto di sperimentazione selvaggia. Precisa che la proposta in titolo non nasce da un atteggiamento di tipo confessionale ma intende fare riferimento al patrimonio del diritto naturale, per la riaffermazione di criteri che sono profondamente lontani e avversi a quelli che ispirano una visione nichilista e utilitaristica della persona umana.

Rispondendo al quesito posto dal senatore Carella, dichiara di essere profondamente convinto che i figli abbiano diritto a dei genitori «stabili», come peraltro prevede la stessa Costituzione, che tutela il nucleo familiare, e non le famiglie di fatto. Precisa ulteriormente che nella proposta di legge sono previsti precisi limiti di età per il ricorso alle nuove tecniche, nonché dei limiti al ricorso alle metodologie di fecondazione, ritenendo lecita solo quella omologa; ricordato poi come vengono posti limiti anche al numero di embrioni da impiantare, ricorda che la

proposta parte dall'assunto che la vita sussista fin dal momento del concepimento. Auspica conclusivamente un approfondimento di tali importanti tematiche, oggetto anche degli altri disegni di legge sulla materia.

Il presidente ALBERTI CASELLATI, nessun altro chiedendo di parlare, propone, data la connessione di materia, la congiunzione dell'esame con i disegni di legge nn. 116, 1070, 1394, 1501 e 1550.

Sulla congiunzione dell'esame conviene la Commissione.

Il presidente ALBERTI CASELLATI avverte che il seguito dell'esame del provvedimento in titolo proseguirà quindi nella sede del comitato ristretto costituito nella seduta del 5 aprile 1995 per l'esame dei disegni di legge dianzi citati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla sicurezza delle trasfusioni di sangue (R048 000, C12*, 0002*)

Il presidente ALBERTI CASELLATI, sottolineata la gravità della situazione determinatasi in relazione al problema delle trasfusioni di sangue e l'urgenza di acquisire elementi conoscitivi in merito a un problema che investe così direttamente la salute dei cittadini, propone di promuovere una indagine conoscitiva su tale importante questione, proponendo di procedere all'audizione dell'Assessore alla sanità del Lazio, dei responsabili dei servizi di immuno-ematologia e del Ministro della sanità.

Si svolge quindi un dibattito al quale partecipano la senatrice BETTONI BRANDANI (che, pur convenendo con la proposta, ricorda che non è ancora conclusa l'indagine conoscitiva sulla politica del farmaco); il senatore TORLONTANO (il quale, nel sottolineare l'esigenza di una tempestività dei lavori, ricorda che molte sono le regioni inadempienti e che esistono forti interessi corporativi nel settore, dati anche i criteri di composizione della commissione consultiva competente a livello nazionale); il senatore CARELLA (il quale non concorda con la limitazione dell'indagine alla sola regione Lazio); il senatore XIUMÈ (il quale invita a concordare tale iniziativa con l'attività della Commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie).

Il presidente ALBERTI CASELLATI, dopo aver precisato che i tempi richiesti per l'attività della Commissione di inchiesta parlamentare sono necessariamente più lunghi rispetto alla esigenza di tempestiva informazione, cui può ovviare la procedura prevista dall'articolo 48 del Regolamento, riassumendo i termini del dibattito propone

di concentrare l'attività conoscitiva nelle audizioni del Ministro della sanità e degli Assessori regionali alla sanità.

La Commissione approva quindi la proposta nei termini illustrati dal Presidente, dando mandato allo stesso di acquisire dal Presidente del Senato il prescritto assenso.

La seduta termina alle ore 18,50.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 223-713-822**

Art. 1.

Al comma 1, dopo le parole: «dei farmaci» inserire le seguenti: «ad uso umano».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «modalità d'uso», inserire le altre: «comprese le concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Possono esercitare la professione di informatori medico scientifici del farmaco i laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, medicina veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo biologico, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche nonchè coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea breve in materie attinenti le branche della medicina e che abbiano frequentato l'apposito corso di cui all'articolo 3 bis della presente legge e ne abbiano superato i relativi esami.

2. I possessori di laurea breve sono iscritti al corso previo esame di ammissione, mentre coloro che abbiano conseguito una laurea con normale corso di studi sono ammessi al corso su domanda, ferma restando per tutti l'obbligatorietà dell'esame abilitativo finale.

3. Gli informatori medico scientifici del farmaco in possesso dei requisiti di cui sopra, sono iscritti a domanda nell'apposito albo di cui all'articolo 15 della presente legge; portano a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicurano il periodico aggiornamento; devono inoltre informare i sanitari della concedibilità di un farmaco a carico del sistema sanitario nazionale (attuali fasce a), b) e c)) e della attuale sospensione o cessazione della produzione del farmaco.

2.1 (nuova formulazione)

XIUMÈ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, essendo in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco e iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento».

2.3

IL RELATORE

Al comma 2 sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le altre: «Istituto superiore di sanità».

2.2

XIUMÈ

Art. 3.

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo degli informatori medico scientifici. A detti iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci».

3.1 (nuova formulazione em. 3.0.1)

XIUMÈ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, organizza ogni anno corsi semestrali preceduti da esami di ammissione, ove richiesto, e seguiti da esami di abilitazione necessari per le nuove iscrizioni all'albo degli informatori medico scientifici. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo degli informatori medico scientifici. A detti iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci.»

3.0.1

XIUMÈ

Art. 7.

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'Università, per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.»

7.1

IL RELATORE

Art. 12.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e curare i rapporti fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono».

12.2

XIUMÈ

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per una qualificata e scientifica informazione e al comportamento deontologico degli informatori.»

12.3

XIUMÈ

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «....., nonchè disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco».

12.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Art. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per non più di due mandati consecutivi».

13.2

IL RELATORE

Dopo le parole: «sono rieleggibili» aggiungere in fine le seguenti: «solo una volta».

13.1

XIUME

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea».

17.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17.6

CARELLA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola «collegio» inserire le seguenti: «o, per gli stessi fini, l'elezione di domicilio nella circoscrizione del collegio, per coloro che hanno una cittadinanza diversa da quella italiana».

17.3

IL RELATORE

Sostituire la lettera d) con la seguente: «d) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2».

17.5

IL RELATORE

Dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «e) possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco rilasciato al termine del corso di formazione di cui all'art. 17-bis».

17.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente: «e) aver conseguito l'idoneità professionale a seguito di esame di abilitazione bandito dal Consiglio nazionale».

17.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. È istituito un corso di formazione per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio della professione di informatore scientifico del farmaco.

2. La durata, il programma formativo e l'organizzazione del corso sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

17.0.1

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. ...

L'idoneità professionale all'esercizio della professione di informatore scientifico è conseguita in seguito ad esame di abilitazione bandito dal Consiglio nazionale.»

17.0.2

IL RELATORE

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. In sede di prima attuazione della presente legge possono essere direttamente iscritti all'albo, in deroga a quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2, i laureati che dimostrino di avere esercitato la professione di informatore medico scientifico da almeno un anno e di avere frequentato i corsi di aggiornamento e qualificazione aziendale oppure coloro che senza i prescritti titoli universitari dimostrino di avere esercitato la professione da almeno tre anni.»

24.2 (già comma 4 em. 2.1 nell'originaria formulazione)

XIUMÈ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività in modo continuativo da almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione».

24.3 (già em. 25.0.1)

CARELLA, MODOLO, MONTELEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.

1. Sino a quando non saranno emanate le disposizioni attuative sull'esame di abilitazione, il requisito di cui alla lettera e) dell'articolo 17 è sostituito da quello di aver svolto l'attività di informazione scientifica con i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.»

24.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Coloro che risultano disoccupati alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti all'albo, purchè in possesso dei requisiti di cui sopra.»

24.4

IL RELATORE

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Tutte le spese relative all'albo degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 e al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 sono esclusivamente a carico degli iscritti».

24.0.1

IL RELATORE

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO FINALE DEL TESTO AI
SENSI DELL'ARTICOLO 103, COMMA 6 DEL REGOLA-
MENTO**

Proposta di coordinamento n. 1

Sostituire le espressioni «informazione farmaceutica» e «informazione scientifica» con la seguente: «informazione medico scientifica del farmaco».

Proposta di coordinamento n. 2

Sostituire l'espressione: «informatore scientifico del farmaco» con la seguente: «informatore medico scientifico del farmaco».

IL RELATORE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

140^a Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono il ministro dell'ambiente Baratta, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Gerelli e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.*

(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale.*
(Rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo sospesa nella seduta del 24 maggio scorso.

Il presidente BRAMBILLA annuncia che è pervenuto da parte del prescritto numero di senatori componenti della Commissione la richiesta di trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede referente, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Pertanto, l'esame dei disegni di legge nn. 379 e 259 proseguirà in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(379) RONCHI ed altri: *Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale.*

(259) GIOVANELLI ed altri: *Disciplina della valutazione di impatto ambientale.*
(Rinvio dell'esame congiunto)

Il presidente BRAMBILLA propone che la Commissione dia per acquisito l'iter già svolto in sede deliberante, che prendeva a base della discussione il testo licenziato per l'Assemblea il 9 febbraio 1995. Il Presidente propone altresì che, conseguentemente, si diano per acquisite la relazione e la discussione generale, nonché l'esame degli emendamenti riferiti ai primi due articoli e l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Sulla proposta del Presidente si apre un breve dibattito.

Il senatore RONCHI lamenta il prolungamento dell'*iter* del provvedimento in esame conseguente al suo trasferimento in sede referente e - sottolineata l'attesa cui il disegno di legge sulla valutazione di impatto ambientale dà luogo - propone che, per la parte non ancora esaminata in sede deliberante, la Commissione adotti il testo già deliberato in sede referente nella seduta del 9 febbraio 1995, sollecitando una pronta calendarizzazione in Assemblea.

Il senatore DONISE, manifestando sorpresa e preoccupazione per la rimessione del disegno di legge in titolo all'Assemblea, si dice d'accordo con l'ipotesi avanzata dal senatore Ronchi.

Il senatore SPECCHIA e il senatore PINTO si dicono invece favorevoli alla proposta del Presidente, auspicando quest'ultimo che la Commissione fissi un termine ravvicinato per la conclusione dell'*iter* in sede referente.

Il senatore MANIS, dopo avere sottolineato come nella richiesta avanzata da lui e da altri senatori per il trasferimento di sede, non vi fosse alcun intento ostruzionistico, ma la volontà di promuovere il dovuto approfondimento di un provvedimento di grande rilevanza sociale ed economica, concorda con la proposta del Presidente.

Il senatore CARCARINO, domandandosi se vi sia, da parte di chi ha promosso il trasferimento di sede, l'effettiva volontà di proporre modifiche di rilievo, ritiene che il lavoro già svolto in sede referente debba essere dato per acquisito.

Ha quindi la parola il relatore NAPOLI il quale, ricordato innanzitutto come egli non sia mai stato personalmente favorevole alla riassegnazione in sede deliberante, si dice contrario all'ipotesi avanzata dal senatore Ronchi e favorevole a quella prospettata dal Presidente, consentendosi così alla Commissione una rapida prosecuzione dell'*iter* in sede referente e sollecitando nel contempo la calendarizzazione in Assemblea.

Il presidente BRAMBILLA, ribadito che la proposta da lui avanzata consentirebbe alla Commissione - attraverso un riesame più approfondito del provvedimento - di dare un valido contributo allo snellimento del successivo *iter* in Assemblea, aderisce però ad una richiesta proveniente dal senatore SPECCHIA il quale - di fronte alla particolarità del caso in esame (procedura conclusa in sede referente; riassegnazione in sede deliberante; inizio dell'*iter* in tale sede e successiva rimessione all'Assemblea) - chiede che della questione venga preliminarmente investito il Presidente del Senato.

Non facendosi ulteriori osservazioni così rimane stabilito.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 19,30.

**AUDIZIONE DEL PROFESSOR ROMANO DI SALVO RAPPRESENTANTE DEI COBAS - POLICLINICO UMBERTO I
(A010 000, C34ª, 0001ª)**

Il presidente MARTELLI ringrazia il professor Di Salvo rappresentante dei Cobas - Policlinico Umberto I per aver aderito all'invito della Commissione e gli dà la parola.

Il professor DI SALVO, nel riservarsi di presentare una memoria scritta, esordisce rilevando che la questione dei tecnici laureati riveste particolare interesse. Trattasi infatti, di una categoria di personale intesa a sopperire alle esigenze scientifiche e di ricerca dell'Università. Purtroppo, la creazione di posti per tale categoria si è ispirata a criteri meramente clientelari, basti considerare che su circa mille elementi, oltre 750 sono impiegati presso il Policlinico Umberto I. La maggior parte ha partecipato ai concorsi per professore associato, trasferendosi così dall'area tecnica a quella della docenza. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha bloccato questa operazione e la questione è tuttora all'esame della magistratura. Trattasi di personale che, fin dalla sua assunzione, non ha mai svolto le funzioni per le quali era stato assunto, ma è stato invece utilizzato per finalità assistenziali. Grazie a questa sorta di *escamotage* inteso ad acquisire personale medico, anche lo stipendio risulta parificato ai pari grado ospedalieri, con la corresponsione della relativa indennità.

Grazie alla creazione di questo personale tecnico laureato, sono poi sorti i famosi 150 primari attribuiti a professori associati. La Regione che, nonostante la situazione fosse stata da lui a più riprese segnalata, non ha assunto alcuna iniziativa, deve ritenersi corresponsabile. È noto poi che una sanatoria è intervenuta, senza peraltro risolvere il problema alla radice. Sarebbe infatti necessaria una esplicita norma di legge che chiarisse, in via definitiva, l'interpretazione da dare all'espressione «attività assistenziali». Dopo aver rilevato che tra i tecnici laureati figurano figli di nomi illustri, affronta, su richiesta del senatore BINAGHI, la

questione relativa alla mancata istituzione del Dipartimento Emergenza Accettazione che pure figurava nella convenzione tra Università e Regione Lazio. Essendo scoperte le strutture di Pronto soccorso ed Accettazione, si è creata la premessa per un nuovo precariato con la indizione di bandi specialistici. Il Policlinico Umberto I non dispone attualmente di una pianta organica, ciò che consente di ampliarla al di là di obiettive necessità. Il gonfiamento della parte assistenziale crea disponibilità di posti-letto che non risultano proporzionali ai primariati esistenti. Va invece lamentata una carenza cronica di infermieri, la distribuzione dei quali risponde a criteri clientelari.

Il senatore LAVAGNINI chiede se il professor Di Salvo possa muovere rilievi dal punto di vista della qualità dell'assistenza data ai malati e chiede chiarimenti sulle scanzioni temporali della questione dei tecnici laureati, nonché le modalità di giustificazione dei relativi costi a carico del Servizio sanitario regionale.

Il professor DI SALVO replica che il problema dei tecnici laureati ha cominciato a porsi dopo il 1980, prefigurando un meccanismo di cooptazione per l'ingresso nell'Università. Dopo una precisazione del presidente MARTELLI (che fa presente l'opportunità di acquisire dal Ministero della sanità l'elenco nominativo dei tecnici laureati assunti dal 1982 ad oggi, e le modalità di controllo esercitate sulla effettiva esigenza di un loro inserimento nella struttura universitaria), osserva che il livello assistenziale reso dal Policlinico Umberto I è qualitativamente ottimo, mentre diverso è il giudizio sotto il profilo organizzativo e relativamente all'assistenza infermieristica che ritiene insufficiente. Per quanto riguarda la creazione di primariati, questi hanno origine nel 1990, dopo la stipula della convenzione tra Università e Regione Lazio, coincidendo temporalmente con la riconferma del Rettore Tecce. Dichiarò infine di avere ricevuto mandato dai COBAS del Policlinico Umberto I a rappresentarli nell'odierna audizione.

Il senatore XIUMÈ pone alcuni quesiti in ordine alla qualifica del professor Di Salvo, al rapporto primariati/posti letto e all'utilizzo delle apparecchiature sanitarie, cui il professor DI SALVO replica sottolineando di essere medico ricercatore della cattedra di chirurgia vascolare. Quanto ai dati relativi ai rapporti primariati posti/letto e personale paramedico, s'impegna a presentarli al più presto per iscritto. Cita ad esempio di creazione di primariato senza posti/letto corrispondenti quello di chirurgia d'urgenza, osservando che ne esistono molti altri, di mera fantasia. Riguardo alle apparecchiature ritiene che esse siano mal distribuite e malfunzionanti all'interno del Policlinico.

Su domanda della senatrice MODOLO, afferma infine che esiste una sistematica opera d'intimidazione nei confronti dei docenti della facoltà di medicina di Roma che non accettano passivamente l'attuale *status quo*.

La seduta termina alle ore 20,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno del cosiddetto «caporalato»**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANFROI

La seduta inizia alle ore 17,15.

AUDIZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI (CONFAGRICOLTURA) DI BRINDISI
(A010 000, C35, 0001ª)

La Commissione procede all'audizione del signor Savoia, direttore dell'Unione provinciale agricoltori (Confagricoltura) di Brindisi.

Il signor SAVOIA, dopo una breve relazione introduttiva, risponde alle domande rivoltegli dai senatori ALÒ, CARNOVALI, MANFROI.

Il Presidente MANFROI, ringraziato il signor Savoia, dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

31° Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 15,15.

**ESAME DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ TECNICHE PER
L'ESTRAZIONE CASUALE DI DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NEL CED DEL
MINISTERO DELL'INTERNO**
(A007 000, B65*, 0008*)

Il Presidente ricorda che è pervenuto il testo del documento recante le modalità di accesso del Comitato ai dati e alle informazioni contenuti nell'archivio del Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. Si tratta di un adempimento, inteso a realizzare le condizioni operative necessarie all'esercizio del potere di controllo previsto dalla legge n. 121 del 1981, che, come è stato posto in rilievo dalla Relazione presentata al Parlamento il 6 aprile scorso, è mancato per anni. Tale lacuna - rileva il Presidente - ha impedito la verifica, e la conseguente garanzia, della rispondenza del funzionamento del CED del Ministero dell'interno ai principi costituzionali in materia di diritti dei cittadini. Preso atto della positiva risposta dell'Amministrazione dell'interno e, in particolare, del Capo della polizia alla più recente sollecitazione del Comitato, il Presidente osserva come ora l'organismo parlamentare sia chiamato a una valutazione approfondita delle soluzioni tecniche che consentano un adeguato controllo. A tale fine e secondo quanto previsto dall'articolo 10, terzo comma, della legge n. 121 del 1981, il Presidente invita il professor Carlo Pinzani, vicesegretario generale del Senato della Repubblica e responsabile della direzione del Servizio per lo sviluppo e la gestione dell'informatica, a fornire al Comitato il parere tecnico sul testo all'esame.

Il professor Pinzani commenta il documento elaborato dal Ministero dell'interno e illustra le condizioni di natura tecnica che devono essere soddisfatte per realizzare l'accesso del Comitato ai dati e alle informazioni contenuti dal Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

Conclusa l'esposizione del professor Pinzani, il Comitato, dopo brevi interventi del deputato Neri e del senatore Boso, dà mandato al presi-

dente Brutti di avviare, assistito dagli esperti del Servizio per la gestione e lo sviluppo dell'informatica del Senato della Repubblica, un serrato confronto con i responsabili del CED del Ministero dell'interno al fine di individuare le norme idonee ad assicurare, con l'accesso diretto del Comitato ai dati memorizzati, l'effettivo esercizio del potere di controllo parlamentare previsto dalla legge n. 121 del 1981.

AUDIZIONE DEL SIGNOR VITO PETRUZZELLIS, EX DIPENDENTE DEL SISDE (R047 000, B65, 0014)*

Il Comitato procede all'audizione del signor Vito Petruzzellis, ex dipendente del SISDE, su diversi aspetti dell'organizzazione del Servizio.

Pongono domande il presidente Brutti, il deputato Neri e il senatore Marchetti.

Conclusa l'audizione del signor Petruzzellis, il Presidente ricorda che il Comitato tornerà a riunirsi giovedì 1° giugno 1995, alle ore 15, per procedere all'audizione del Ministro della difesa.

La seduta termina alle ore 16,45.

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'ALÌ, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10ª Commissione:

(1578) GERMANÀ ed altri - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse: parere favorevole;

alla 12ª Commissione:

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole.

ISTRUZIONE (7°)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Zecchino, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 12ª Commissione:

(1721) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(1734) Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente LOMBARDI CERRI, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(159) **CHERCHI ed altri.** *Attuazione dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante Statuto speciale per la Sardegna, per la istituzione dei punti franchi nella Regione.*

(250) **CAPPELLI.** *Istituzione della zona franca industriale di Vado Ligure entro il perimetro dell'interporto.*

(1179) **MARINI.** *Istituzione di una zona franca nell'area di Sibari in Calabria.*

(1241) **D'ALI ed altri.** *Istituzione di una zona franca nel territorio del comune di Trapani.*

(1440) **TAMPONI ed altri.** *Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda.*

(1510) **D'IPPOLITO, VITALE e BEVILACQUA** *altri.* *Istituzione della «zona franca» di Gioia Tauro e costituzione della società «Porto Gioia spa» per la sua gestione.*

(1564) **COSTA.** *Istituzione dei punti franchi nella regione Puglia: rinvio dell'emissione del parere*

(1731) *Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1995, n. 205, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (1779).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 108, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei Commissariati del Governo (1623).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994 (1600) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (1703).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, recante disposizioni urgenti per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province recentemente istituite (1730).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

Materie di competenza

Esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, della seguente materia:

- Questioni relative alle procedure di revisione costituzionale.

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).
- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputato VITO ed altri. - Norme per la costituzione delle autorità metropolitane, di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1250) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- BOSO. - Disposizioni sulla dirigenza della pubblica amministrazione e modifiche del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (719).
- FIEROTTI e GARATTI. - Norme relative all'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (163).

III. Esame dei disegni di legge:

- MANCONI ed altri. - Disposizioni relative al soggiorno dei lavoratori stranieri nel territorio dello Stato (1119).
- BATTAGLIA. - Norme in materia di partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali la Regione siciliana contribuisce in via ordinaria (1058).
- MANCINO ed altri. - Riconoscimento del servizio prestato da cittadini italiani presso le organizzazioni internazionali (1257).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione (333).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione sulla forma di Stato e sulla forma di governo (1403).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BAIOLETTI. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (1522).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).
- DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città (1347).

II. Esame dei disegni di legge:

- PASSIGLI ed altri. - Contributo alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia (1077).
- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- FALQUI ed altri. - Procedure per il risanamento e la riutilizzazione di aree industriali e commerciali dismesse (1188).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamento della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).

GIUSTIZIA (2°)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 14,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa (1386) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone ed altri; Finocchiaro Fidelbo ed altri; Saraceni ed altri; Grimaldi ed altri; Milio).

- LAFORGIA ed altri. - Inserimento dell'articolo 290-bis del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure interdittive (485).
- PALUMBO ed altri. - Modifica dell'articolo 294 del codice di procedura penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone sottoposte a misure cautelari personali (639).
- SALVATO ed altri. - Modifica della disciplina delle misure cautelari nel processo penale (660).
- MANCONI ed altri. - Norme in materia di custodia cautelare (771).
- LISI. - Modifiche dell'articolo 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (1360).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, recante interventi urgenti sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile (1627).

III. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, recante disposizioni urgenti in tema di proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale ed in tema di disciplina sanzionatoria relativa agli appalti (1647).
- GUALTIERI. - Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara (923) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994).*

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*
 - MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
 - LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
 - DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (1664) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5°)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

FINANZE E TESORO (6°)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 15

Procedure informative

Interrogazione.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 178, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1731).

- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- FAVILLA ed altri. - Modifica della legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente la corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (764).
- Riforma del credito agevolato (1300).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti lo sviluppo, la manutenzione e la conduzione del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (1704).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9 e 15

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione ai disegni di legge recanti norme sui concorsi per l'accesso alla docenza universitaria: audizione del Consiglio universitario nazionale (CUN), dell'Assemblea nazionale dei docenti universitari (ANDU), dell'Unione sindacale dei professori universitari di ruolo (USPUR), della Federazione italiana ricercatori universitari (FIRU) e dell'Assemblea nazionale dei ricercatori universitari (ANRU).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).

- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8•)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 118, recante interventi urgenti per lo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino e dei Giochi del Mediterraneo di Bari (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- ANGELONI ed altri. - Piano per la realizzazione di strutture attrezzate di accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete autostradale (518).

II. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, recante differimento del termine dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore appenninico (1718) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 179, recante misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali (1732).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BONANSEA ed altri. - Metanizzazione dei comuni montani (770).
 - BOSCO. - Modifica, in materia di lavori pubblici, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, in merito a disposizioni finanziarie finalizzate alla realizzazione di reti di distribuzione di gas combustibile in località montane (1329).
 - BONANSEA. - Classificazione dei comuni montani per la concessione di mutui per la realizzazione di reti di metanizzazione (1450).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 14,30

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FERRARI Francesco e CAMO. - Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie (48).
- BORRONI ed altri. - Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari (403).

II. Discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- RECCIA e MONTELEONE. - Disciplina del riciclaggio del materiale plastico utilizzato in agricoltura (1226).
- CARINI ed altri. - Pesca dilettantistica sportiva nelle acque interne, gestione e preservazione delle risorse ittiche (1395).

II. Esame dei disegni di legge:

- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).
- GUERZONI ed altri. - Riduzione del vincolo di indivisibilità per i fondi agricoli acquisiti con agevolazioni creditizie dello Stato (1418).
- FERRARI Francesco ed altri. - Inquadramento nel Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (298).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA ed altri. - Norme in materia di giurisdizione della Corte dei conti (1035).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI ed altri. - Revisione della Costituzione in senso federale (1304).
- TAMPONI ed altri. - Istituzione dei punti franchi nella Regione sarda (1440).
- WILDE e TABLADINI. - Modifiche all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di commercio a fini gastronomici di fauna selvatica (630).
- VENTUCCI ed altri. - Nuovi compiti per gli spedizionieri doganali (743-bis) (Risultante dallo stralcio - deliberato dalla 6^a Commissione permanente Finanze e Tesoro, il 4 agosto 1994 - degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 743).
- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).

INDUSTRIA (10^o)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - TAPPARO ed altri. - Disciplina dei rapporti tra grandi imprese e subfornitori (932).
 - BALDELLI ed altri. - Disciplina della subfornitura industriale (1143).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- III. Esame congiunto dei disegni di legge:
 - GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
 - GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).
- IV. Esame dei disegni di legge:
 - STEFANI e WILDE. - Divieto della vendita di superalcolici nei luoghi di ristorazione lungo le autostrade italiane (655).
 - MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).

- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente autonomo «Fiera campionaria internazionale di Milano».

Procedure informative

I. Interrogazioni.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva in materia di vigilanza sulle assicurazioni: seguito dell'audizione dell'avvocato Lorenzo Pallesi.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11')

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 14,30

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, recante norme in materia di azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro:

- audizione di rappresentanti dei coordinamenti femminili delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente l'impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Mutualità volontaria integrativa (203).

- PREIONI. - Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (1030).
- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 4).

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100, recante norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale (1584).

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 181, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (1734).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13*)

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9 e 15

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- COVIELLO ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei terri-

tori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (1207).

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di protezione ambientale (1665) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1689).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 (1657).
- MATTEJA ed altri. - Interventi urgenti a favore delle aree colpite da fenomeni alluvionali nei mesi tra settembre 1993 e luglio 1994 (773).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9

Audizione del rettore dell'Università La Sapienza di Roma, professor Giorgio Tecce e del preside della Facoltà di medicina e chirurgia professor Luigi Frati.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 31 maggio 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei seguenti documenti:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea (anno 1994) (Doc. XIX, n. 1).
 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il secondo semestre 1994 (Doc. LXXXVII, n. 1).
-

